Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Lunedì, 11 giugno — Numero 136

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha nominato Ministro di Stato l'on. barone Niccolò Melodia, senatore del Regno.

* * *

Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato per l'agricoltura, rassegnate dall'on. rag. dott. Ottavio Corgini, deputato al Parlamento.

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO dei deputati assenti senza regolare congedo nella seduta del 9 giugno 1923:

Abbo — Abisso — Albanese Luigi — Alice — Ambrogi — Amedeo — Amendola — Angelini — Anile — Arcani — Argentieri — Appinati.

Baldassarre — Baldesi — Baldini — Banderali — Baratono — Bassino — Beghi — Bellone Giuseppe — Belloni Ambrogio — Bellotti Pietro — Beltrami — Beltramini — Beneduce Alberto — Bennani — Benni — Bentini — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Umberto — Boggiano Pico — Boncompagni Ludovisi — Bonomi Ivanoe — Bovio — Braschi — Brunelli — Bubbio — Buffoni — Buonocore — Buozzi — Bussi.

Cagnoni — Caldara — Canevari — Capanni — Capasso — Capobianco — Caporali — Cappa Innocenzo — Caradonna — Carboni Vincenzo — Carnazza Carlo — Caroti — Carusi — Casalicchio — Casalini — Cascino — Cavina — Cazzamalli — Celli — Chiostri — Cigna — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colosimo — Compagna — Congiu — Conti — Corneli — Corsi — Cosattini — Costa — Croce — Cucca — Cutrufelli.

D'Alessio — D'Aragona — De Andreis — De Angelis — De Berti — De Caro — De Cristofaro — De Giovanni Alessandro — Del Bello — D'Elia — De Martini — De Stefani — De Vecchi — Di Giovanni Edoardo — Di Napoli — Di Salvo — Di Vittorio — Donegani — Ducos.

Ellero.

Fabbri — Facta — Faggi — Falcioni — Faranda — Fera — Ferrari Giovanni — Ferri Enrico — Ferri Leopoldo — Fino — Flor — Franceschi — Frontini — Fulci — Fumarola.

Gai Silvio — Galiazzo — Galla — Gallani — Gallavresi — Gasparotto — Giacometti — Giolitti — Giuffrida — Giunta — Giuriati — Gonzales — Gray Ezio — Graziadei — Graziano — Groff — Gronchi — Guarino Amella — Guglielmi.

Innamorati.

Janfolla.

Krekich.

Labriola — Lanfranconi — Lanza di Trabia — La Rosa Luigi — Lavrencic — Lazzari — Lissia — Lombardo Pellegrino — Longinotti — Lopardi — Lo Piano — Luciani — Lussu.

Macchi Luigi — Macrelli — Maffi — Maitilasso — Malatesta — Mancini Pietro — Manenti — Marabini — Marchi Giovanni — Marchioro — Marconcini — Marescalchi — Martini — Mastracchi — Mattei Gentili — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mazzarella — Mazzini — Mazzucco — Merizzi — Miceli Picardi — Miglioli — Miliani G. B. — Mingrino — Mininni — Misuri — Modigliani Giuseppe — Momigliano — Montemartini — Morgari — Mussolini.

Nasi — Negretti — Nitti Francesco — Nobili — Noseda — Navasio.

Ollandini — Orano — Orlando — Ostinelli.

Pagella — Palma — Panebianco — Paolino — Pellizzari — Pennisi — Pestalozza — Petriella — Petrillo — Picelli — Piemonte — Pieraccini — Pighetti — Pistoia — Piva — Podgornik — Presutti — Prunotto.

Quaglino.

Rabezzana — Ramella — Reale — Remondino — Repossi — Reut Nicolussi — Riboldi — Roberti — Romita — Rondani — Rosa Italo — Rosadi — Rossi Francesco — Ruschi.

Saitta — Salandra — Salvadori — Salvalai — Sandroni — Sandulli — Sardelli — Sarrocchi — Sbaraglini — Scagliotti — Scek — Selmi — Serra — Sitta — Smorti — Soleri — Spagnoli — Speranza — Stanger.

Tassinari — Tinozzi — Tinzl — Tiraboschi — Todeschini — Toggenburg — Torre Andrea — Tovini — Treves — Tripepi — Trozzi — Tuntar.

Vacirca — Vairo — Vallone — Ventavoli — Viotto — Visco — Visocchi — Volpi.

Walther — Wilfan.

Zaccone — Zanardi — Zaniboni — Zegretti.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1111, che approva le norme per la nomina degli insegnanti militari presso la Regia accademia navale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'Ordinamento della Regia Accademia Navale, approvato con Regio decreto n. 495, in data 14 marzo 1915 e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 4 dell'articolo 4 dell'Ordinamento della Regia Accademia Navale è sostituito il seguente:

« 4. — Gli insegnanti militari sono nominati in base « a norme speciali da stabilirsi con decreto Reale. Gli « Aiutanti Maggiori e gli Ufficiali addetti agli allievi so« no destinati dal Ministero su proposta del Comando « dell'Accademia ».

Art. 2.

Sono approvate le qui annesse norme per la nomina degli insegnanti Militari presso la Regia Accademia Navale, firmate d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e ai decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

T. DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

NORME
PER LA NOMINA DEGLI INSEGNANTI MILITARI
PRESSO LA R. ACCADEMIA NAVALE

Art. 1.

La carica di insegnante militare nella Regia Accademia Navale è conferita in seguito a concorso e per le materie sottoindicate:

Le lettere (V), (M) o (G) che seguono ogni materia, indicano che gli insegnamenti sono devoluti rispettivamente ad uf-

ficiali di vascello, ad ufficiali macchinisti o ad ufficiali del Genio Navale.

Corso normale.
2ª Classe.

Cosmografia e navigazione (V) — Macchine Marine (M. o G).

3ª classe.
(Nuovo ordin.).

Navigazione astronomica (V) — Macchine termiche (G o M) — Disegno di macchine (M).

4ª classe.
(Vecchio ordin.).

Complementi di nautica, osservazioni e calcoli (V) — Idrografia (V) — Materiale di Artiglieria (V) — Arte marinaresca (V) — Meccanica pratica (G) — Storia Navale (V) — Macchine marine (M o G) — Disegno macchine (M).

4ª classe.
(Nuovo ordin.).

Complementi di nautica (V) — Meteorologia, Oceonografia e Aerologia (V) — Attrezzatura e manovra (V) — Materiali A (V) — Termodinamica, turbine, motrici, endotermiche (G o M) — Esercizio e manutenzione macchine (M) — Disegno di macchine (M) — Storia navale (V).

5ª classe.
(Vecchio ordin.).

Costruzione Navale (G) — Materiale elettrico (V) — Tecnologia metalli (G o M) — Impiego armi (V) — Arte marinaresca e manovra (V) — Materiale subacqueo (V) — Osservazioni e calcoli nautici (V) — Macchine marine (M o G) — Esercizio e manutenzione apparati motori (M) — Disegno di macchine (M).

5ª classe.
(Nuovo ordin.).

Doveri dell'ufficiale di rotta e condotta della navigazione (V) — Idrografia e topografia elementare (V) — Manovra e nozioni di cinematica navale (V) — Balistica esterna e impiego armi (V) — Armi subacquee (V) — Elettricità applicata agli impianti di bordo (V) — Costruzione navale (G) — Macchine termiche (M o G) — Tecnologia metalli (G o M) — Complementi di idraulica e macchine termiche terrestri (G o M) — Disegno e costruzione di macchine (M) — Aeronautica (V).

Corso allievi di complemento.

Materie tutte comprese fra quelle dei corsi normali con programmi più limitati.

Corso preparatorio.

Meccanica pratica (G) — Elettricità applicata (V) — Materiale A e impiego armi (V) — Macchine marine (G o M).

Corso superiore per Ufficiali di Vascello e Macchinisti.

Arte militare marittima (V) — Architettura navale (G) — Aviazione (V o G) — Termodinamica (G o M) — Idrografia (V) — Balistica (V) — Materiale elettrico (V) — Materiale T (V) — Elettrotecnica (V) — Misure elettriche (V) — Impiego armi (V) — Complementi teorici di macchine (M o G) — Complementi pratici di macchine (M) — Armi subacquee (V) — Idraulica e macchine idrauliche (M o G) — Disegno macchine (M) — Resistenza dei materiali (G).

Corso di specializzazione superiore tecnico-scientifico.

Corso A. T. ed E. — Macchine termiche e idrauliche (G) — Tecnologia metallurgica (G o M) — Resistenza dei materiali (G).

Corso A. — Balistica interna ed esterna e tiro (V) — Corso teorico pratico di materiale A (V).

Corso T. — Corso teorico pratico di armi subacquee (V) — Laboratorio T (V).

Corso E. — Elettrotecnica ed elettromeccanica (V) — Radiotelegrafia e radiotelefonia (V) — Misure elettriche (V) — Laboratorio E (V).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i Capitani di Corvetta ed i Maggiori degli altri Corpi in S. A. P., purchè non appartengano al primo terzo dei rispettivi ruoli di anzianità, i Tenenti di Vascello in S. A. P. che abbiano, al 1. gennaio dell'anno in cui si bandisce il concorso, non meno di tre anni di grado e non meno di due anni di imbarco nel grado stesso su navi armate; i Capitani Macchinisti in S. A. P. che siano stati almeno per un anno direttori di macchina su di una Regia Nave, ed i Capitani del Genio Navale in S. A. P. che contino almeno due anni di grado.

Gli insegnamenti di Cosmografia, Navigazione, Idrografia, Impiego delle armi da fuoco, Arte marinaresca, Arte militare marittima, Storia navale, non possono essere affidati ad ufficiali specialisti di armi navali.

Art. 3.

Gli insegnanti militari durano in carica non più di quattro anni consecutivi e debbono essere riconfermati ogni anno.

Art. 4.

Il Ministero della Marina bandisce di massima i concorsi nel mese di gennaio dell'anno scolastico precedente a quello in cui occorre coprire le vacanze nei posti di Insegnante Militare.

Gli esami avranno luogo nel mese di maggio successivo, presso il Ministero.

Art. 5.

Gli Ufficiali concorrenti avanzeranno regolare domanda su carta da bollo da L. 2.40 per il tramite dell'Autorità da cui dipendono, unendovi i titoli speciali di studi fatti, i lavori pubblicati od inediti, ecc.

L'Autorità che trasmette la domanda al Ministero vi unisce un rapporto speciale relativo alle attitudini per l'insegnamento che si conoscono o si presumono nel concorrente.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è composta nel seguente modo:
Un Ufficiale Ammiraglio, presidente;
Quattro Ufficiali Superiori, membri.

Art. 7.

La Commissione esamina i titoli, richiede tutte le informazioni che desidera riguardo i concorrenti, per assicurarsi che abbiano le necessarie qualità di carattere e chiede, occorrendo, al Ministero, comunicazione delle classificazioni finali ottenute nelle singole materie nei corsi complementari o nel corso di applicazione, e negli ultimi esami fatti.

E' titolo valido per gli effetti del concorso il possedere una delle caratteristiche A, T, E, I, per le materie di insegnamento che hanno attinenza a tali specialità.

Art. 8.

In base all'esame dei titoli, la Commissione esclude i concorrenti che ritiene meno idonei, al posto cui aspirano ed assegna agli altri un punto da 10 a 20; indi li sottopone ad una ulteriore prova.

Art. 9.

Questa prova consiste in una lezione orale di un'ora sopra

un punto qualsiasi del programma, indicato dalla Commissione 24 ore prima.

Si fanno due votazioni: la prima di idoneità, con pallottole bianche e nere; la seconda di classifica, con voti da 10 a 20 per gli idonei.

Art. 10.

E' nominato Insegnante Militare chi riporta il maggior numero dei punti facendo la media tra il punto assegnato ai titoli, e quello dato alla prova di cui all'articolo precedente.

A parità di punti la designazione della cattedra messa a concorso, spetta al Ministero.

Art. 11.

Gli altri concorrenti risultati idonei potranno essere chiamati in ordine di merito ad occupare i posti messi a concorso che si renderanno eventualmente vacanti nel termine di due anni scolastici. Trascorso questo termine, la classificazione rimane senza alcun effetto e dovrà provvedersi con un nuovo concorso.

Art. 12.

All'Ufficiale che sia riuscito idoneo nel concorso riportando un punto non inferiore a 16 viene rilasciato un documento nel quale sarà indicato il numero dei concorrenti, il numero degli idonei, i punti e la classificazione riportata dall'Ufficiale. Copia di tale documento sarà presentata alla Commissione di avanzamento insieme alla pratica personale dell'Ufficiale e sarà presa in considerazione dalla detta Commissione come uno degli elementi di giudizio.

Art. 13.

Il Ministero, sempre quando non vi siano Ufficiali risultati idonei per concorso all'insegnamento della materia, ha facoltà di nominare Insegnanti militari senza concorso quegli Ufficiali Superiori od Inferiori in attività di servizio o in posizione ausiliaria che per la loro attitudine ritiene specialmente adatti all'insegnamento.

Disposizione transitoria.

Art. 14.

Gli insegnanti militari in carica alla promulgazione delle presenti norme rimarranno al loro posto sinchè ragioni di servizio non ne richiedano la sostituzione, ma in ogni caso, non oltre quattro anni dalla loro designazione.

Roma, li 29 aprile 1923.

Visto: D'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Marina
T. DI REVEL.

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1112, circa modificazioni alla legge 18 luglio 1912, n. 806, per la parte riguardante il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e il regolamento relativo, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 189, che modifica l'ordinamento dei servizi dipartimentali della R. Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'articolo 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, alle parole del penultimo comma «ovvero di dipartimento o Comando militare marittimo» sono sostituite le seguenti: «ovvero di dipartimento marittimo».

Art. 2.

All'articolo 46 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, è sostituito il seguente:

Per gli ufficiali inferiori o superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del Comando in Capo del dipartimento marittimo dal quale dipende il Comando militare marittimo a cui è ascritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio. Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali non ascritti ad uno stesso Comando militare marittimo, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del Comando in Capo del dipartimento marittimo, da cui dipende il Comando militare marittimo, al quale appartiene, per ragioni di ascrizione, l'ufficiale di grado più elevato e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Concorrono all'estrazione a sorte per formare il Consiglio tutti gli ufficiali del grado richiesto, aventi destinazione di servizio nella giurisdizione del Comando in Capo del dipartimento marittimo nella cui sede si forma e si aduna il Consiglio.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento, come sopra designati e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina è sostituito dal seguente:

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento designati come nell'articolo precedente e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti.

Art. 4.

Al comma a) dell'articolo 49 della legge 18 luglio

1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina è sostituito il seguente:

a) nel caso preveduto nell'art. 46 dal Capo di Stato Maggiore (o da chi ne fa le veci) del Comando in Capo del dipartimento marittimo, alla presenza del Comandante in Capo del dipartimento e del più anziano Contrammiraglio o, in sua mancanza, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio.

Art. 5.

Salvo il disposto degli articoli 47, 49 lettera b) e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, l'esercizio di tutte le attribuzioni in materia di Consiglio di disciplina — comprese la compilazione e la tenuta a giorno delle liste generali e delle serie di liste speciali per il sorteggio dei componenti i Consigli stessi — è devoluto esclusivamente ai Comandi in Capo dei dipartimenti marittimi.

Per effetto di questa disposizione e delle altre contenute nei precedenti articoli, i Comandi militari marittimi non sono più compresi fra le autorità a cui compete di provvedere per quanto riguarda i Consigli di disciplina, restando di conseguenza soppresso, per questa parte, nelle norme del Regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, ogni riferimento a tali Comandi.

Art. 6

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL.
A. DIAZ.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1171, che autorizza una 33ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 26 aprile 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 503.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere a indilazionabili necessità, manifestatesi nei servizi di taluno Amministrazioni centrali dello Stato, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere l'occorrente somma per complessive L. 503.000 al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del tesoro.

Delle necessità medesime segue un cenno sommario.

Ministero delle finanze:

L. 300.000 per esecuzione di lavori di ampliamento della Manifattura dei tabacchi in Venezia.

Ministero degli affari esteri:

L. 5000 per concorso nelle spese sostenute dalla Associazione della stampa italiana in occasione del ricevimento di un gruppo di giornalisti polacchi.

Ministero delle colonie:

L. 30.000 per contributo alla Mostra coloniale presso la IV Fiera Campionaria Internazionale di Milano.

Ministero della istruzione pubblica:

L. 18.000 per esecuzione di urgenti lavori di riparazione alle serre dell'Orto botanico annesso alla R. Università di Padova.

L. 10.000 per pagamento di assegni di disponibilità.

L. 50,000 per rimborso alla Amministrazione ospitaliera di Pisa delle maggiori spese dalla medesima sostenute nell'anno scolastico 1919-920 per il mantenimento delle cliniche universitarie in quella città.

Ministero dell'interno:

L. 10.000 per il riordinamento dell'archivio della ragioneria.

L. 50.000 per spese dell'ufficio stampa passato dalla presidenza del Consiglio alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Ministero dell'agricoltura:

L. 30.000 per acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per il personale del corpo delle foreste.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 18.539.130, rimane disponibile la somma di L. 1.460.870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 33ª prelevazione nella somma di lire cinquecentotremila (L. 503 000), da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capi-

toli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 404. Acquisto di stabili, nuove costruzioni ed esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, ecc.	300.000 —
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali, ecc.	5.000 —
Ministero delle colonie:	
Cap. n. 22. Spese, sovvenzioni, retribuzioni e compensi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni, ecc.	30.000 —
Ministero della istruzione pubblica:	
Cap. n. 123. Assegni di disponibilità	10.000 —
Cap. n. 149-*ter*. (Nuovo). Somma dovuta all'Amministrazione ospitaliera di Pisa a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie in quella città nell'anno scolastico 1919-920	50.000 —
Cap. n. 150-V (nuovo). Regia Università di Padova - Lavori urgenti di riparazione alle serre dell'Orto botanico	18.000 —
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 3-*bis* (nuovo). Spese per l'ufficio stampa annesso al Gabinetto del Ministro dell'interno	50.000 —
Cap. n. 139-*bis* (nuovo). Scaffalature, lavori e spese varie per il riordinamento dell'archivio della ragioneria del Ministero	10.000 —
Ministero per l'agricoltura:	
Cap. n. 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari	30.000 —
	503.000 —

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 il capitolo n. 55-*bis*: Spese per l'Ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituito con R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1633, con lo stanziamento di lire 50.000, successivamente aumentato con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 289, di L. 25.000, è soppresso.

Le somme stanziate al capitolo stesso sono trasportate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al capitolo n. 3-*bis* di cui al precedente articolo.

Tutti gli atti emessi con imputazione al capitolo n. 55-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, s'intendono riferiti al capitolo n. 3-*bis* istituito col presente decreto nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1189, che trasforma la Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato corpo della R. guardia per la P. S. in « Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 20 dicembre 1921, n. 2128, col quale venne costituita in Ente morale la Cassa di soccorso a favore dei militari di truppa e sottufficiali della R. guardia per la P. S.;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, col quale si provvede alla unificazione dei corpi di polizia, allo scioglimento del corpo della R. guardia per la P. S. ed alla istituzione del ruolo specializzato dei carabinieri Reali;

Vista la legge 3 dicembre 1922 n. 1601 per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 21 giugno 1896, n. 218, 18 luglio 1904, n. 390 e i relativi regolamenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato corpo della R. guardia per la P. S. è trasformata in « Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato » e le relative attività sono devolute a beneficio dei militari di truppa e dei sottufficiali del ruolo stesso, giusta lo statuto della fondazione.

Art. 2.

La fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno ed i militari di truppa e sottufficiali ammessi ai benefici della fondazione stessa non partecipano ai benefici della Fondazione dell'arma (ruolo generale) eretta in Ente morale con decreto Luogotenenziale n. 71 del 12 gennaio 1919.

Art. 3.

Le ritenute che saranno operate sugli assegni dei militari e sottufficiali puniti del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, sono devolute a beneficio della fondazione a favore del personale del ruolo predetto, intendendosi abrogata o modificata ogni disposizione contraria.

Art. 4.

Sono approvati lo statuto organico della fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato costituito di numero undici articoli, ed il relativo regolamento costituito di dieci articoli, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, in data odierna, dal Ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Statuto organico della Fondazione dei Carabinieri Reali del ruolo specializzato

Art. 1.

La Fondazione dei Carabinieri Reali del ruolo specializzato, formatasi con la trasformazione del fondo di soccorso del cessato Corpo della Regia guardia per la P. S., con sede presso il Ministero dell'interno, ha lo scopo di venire in aiuto mediante sussidi o in altra forma, dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato dei Carabinieri Reali in casi di infermità, di inabilità, preferibilmente se dipendenti da cause di servizio, o nell'evenienza di altre disgraziate circostanze meritevoli di speciale riguardo; nonchè delle loro vedove ed orfani minorenni od inabili ed anche dei genitori superstiti che fossero a loro carico e versino in effettive condizioni di bisogno.

Art. 2.

Possono altresì fruire dei benefici della Fondazione gli ex militari di truppa e sottufficiali del cessato Corpo della R. guardia per la P. S. che non abbiano beneficiato del trattamento di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del R. decreto 31 dicembre 1922, numero 1680, e che provenivano dal disciolto Corpo delle guardie di città.

Art. 3.

L'attività dell'Ente è rappresentata:

a) dalla rendita del capitale derivante dal fondo di cui al precedente art. 1 e cioè:

L. 670,000 in buoni del tesoro;

L. 22.000 in titoli del consolidato 5 %;

L. 31.45.62 in deposito su due libretti postali;

nonchè dalle altre somme che risultassero di spettanza del detto fondo;

b) dalle ritenute operate sugli assegni dei militari di truppa e sottufficiali puniti del ruolo specializzato;

c) dalle oblazioni volontarie non inferiori a lire cinque fatte dal personale del ruolo predetto;

d) dalle elargizioni od offerte che potranno essere fatte da Enti o privati.

Sarà tenuto presso il Ministero dell'interno, un elenco degli oblatori per somme non inferiori alle lire cinquanta, e ai medesimi verrà, a richiesta, rilasciata attestazione della fatta oblazione, quali benemeriti della Fondazione.

Art. 4.

Il capitale dell'Ente è inalienabile, e deve essere investito in titoli nominativi dello Stato intestati alla « Fondazione dei Carabinieri Reali del ruolo specializzato », e depositati presso la Cassa del Ministero dell'interno.

Art. 5.

L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad una Commissione presieduta dal direttore generale della P. S. e composta:

— del direttore capo della divisione del personale della P. S. presso il Ministero dell'interno;

— del capo della sezione cui è devoluta, presso il Ministero dell'interno, la trattazione degli affari relativi al ruolo specializzato dei carabinieri reali;

— del comandante di 1ª classe più anziano, del ruolo specializzato, residente nella capitale;

— di un funzionario di ragioneria dell'Amministrazione dello Stato, designato dal presidente, con funzioni di segretario-contabile.

Art. 6.

Le assegnazioni dei sussidi o delle altre sovvenzioni sono stabilite, con deliberazione inappellabile, dalla Commissione amministratrice, la quale decide in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione.

Il presidente della Commissione ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 7.

La rendita del capitale della Fondazione è destinata per 4/5 alla devoluzione dei sussidi, sovvenzioni o spese di altro genere e per 1/5 ad incremento del capitale stesso. Le somme inerogate alla chiusura di ogni esercizio passano pure in aumento del capitale.

Art. 8.

È a disposizione permanente della Commissione un fondo di L. 5000 depositato in una Cassa postale di risparmi corrente presso un Istituto di credito, sul quale fondo potranno esser fatti prelevamenti a firma del presidente e del segretario-contabile della Commissione.

Le somme prelevate sul fondo predetto saranno integrate con le prime rendite.

Tale fondo è destinato alla concessione di sussidi in casi imprevisti e di assoluta urgenza che non consentano la convocazione della Commissione amministratrice, la quale sarà, nella sua prima adunanza, chiamata a ratificare le avvenute concessioni.

Art. 9.

Nell'ultimo mese di ciascun esercizio la Commissione amministratrice delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e nel primo mese di ogni esercizio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Alle spese e tasse per la costituzione ed amministrazione dell'Ente si provvede con le rendite del medesimo.

Disposizioni transitorie

Art. 10.

La Commissione amministratrice potrà concedere, sino al 31

dicembre 1924, sussidi ai militari di truppa e sott'ufficiali, senza distinzione, già appartenenti al cessato corpo della Regia guardia che non abbiano ottenuta alcuna delle sistemazioni di cui al precedente art. 2 e risultino in condizioni bisognose.

Art. 11.

La concessione di sussidi avrà inizio non appena approvato il presente statuto e la Commissione potrà prendere in esame anche le domande presentate da ex appartenenti alla Regia guardia posteriormente al 1° gennaio 1923.

Roma, 17 maggio 1923.

Il Ministro
MUSSOLINI.

Regolamento amministrativo della Fondazione

Art. 1.

La Commissione amministratrice della Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie.

Quelle ordinarie hanno luogo cinque giorni prima del termine di ogni mese.

Art. 3.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di tre membri almeno della Commissione. Delle deliberazioni è tenuto verbale in apposito registro.

Contro le deliberazioni della Commissione non è ammesso reclamo; quelle attinenti all'Amministrazione dell'Ente possono però essere revocate o modificate dal Ministro.

Art. 5.

Il presidente della Commissione dirige l'amministrazione dell'Ente, ne firma la corrispondenza e prende, in casi di urgenza, i provvedimenti conservativi, informandone la Commissione amministratrice.

Art. 6.

Le domande di sussidio o sovvenzioni di altro genere debbono essere inoltrate dagli interessati per via gerarchica, annotate, per quanto si riferisce alle condizioni ed ai meriti del richiedente, dal funzionario alla cui dipendenza si trova, ed inoltre dal prefetto che esprime il proprio avviso al riguardo.

La erogazione dei sussidi viene, normalmente, effettuata mensilmente.

Art. 7.

Di massima non potrà essere concesso più di un sussidio all'anno per ogni militare e famiglia, ed avranno titolo di preferenza gli infermi od inabili per causa di servizio, le vedove e gli orfani di deceduti per cause di servizio.

A parità di bisogno è preferito il militare più meritevole per condotta e attività.

Art. 8.

Le sovvenzioni possono essere rappresentate dal pagamento o concorso in pagamento di diarie, rette in luoghi di cura od Istituti, di onorari a sanitari, da forniture di apparecchi di protesi, ecc.

Art. 9.

I nomi dei militari oblatori di somme non inferiori alle lire cinque saranno citati all'ordine del giorno dai competenti comandi.

Art. 10

I bilanci di Amministrazione sono predisposti dal segretario contabile. Quello consuntivo sarà, dopo l'approvazione della Commissione, reso di pubblica ragione sul Bollettino del Ministero dell'interno, unitamente all'elenco degli oblatori benemeriti della Fondazione per elargizioni superiori alle lire cinquanta.

Roma, 17 maggio 1923.

Il Ministro
MUSSOLINI.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1200, che inscrive nel quadro del R. naviglio alcuni piroscafi in costruzione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due piroscafi di 2600 tonnellate, in costruzione presso il R cantiere militare marittimo di Castellammare di Stabia, impostati rispettivamente il 12 febbraio 1920 e il 1° giugno 1920, sono iscritti nel quadro del R. naviglio fra le navi sussidiarie di 2ª classe, come navi appoggio sommergibili assumendo i nomi di *Alessandro Volta* e *Antonio Pacinotti*.

Art. 2.

I due piroscafi da 4500 tonnellate, in costruzione presso il R. arsenale di Spezia, impostati il 5 marzo 1921, sono iscritti nel quadro del R. naviglio fra le navi sussidiarie di 2ª classe rispettivamente come yacht Reale e come nave appoggio aerei assumendo i nomi di *Savoia* e *Giuseppe Miraglia*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1209, che stabilisce nuove norme per la gestione dell'Amministrazione scolastica e per la semplificazione dei servizi contabili.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487;
Visto il R decreto 22 luglio 1922, n. 1096;
Veduto l'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1922, numero 1679;
Veduto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 374;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data del 1° luglio 1923 il bilancio delle Amministrazioni scolastiche provinciali è soppresso.

Art. 2.

Il servizio per il pagamento degli stipendi, assegni, indennità ed il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante, i concorsi ad Enti che mantengono scuole a sgravio sarà fatto a mezzo di contabilità speciali secondo le norme che verranno stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro della istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze.

Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti l'istruzione elementare e popolare, non che le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

La vigilanza sull'andamento contabile delle Amministrazioni scolastiche sarà esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta d'accordo tra il Ministero della istruzione pubblica ed il Ministero delle finanze.

Art. 4.

Col 30 giugno 1923 verranno chiuse tutte le scritture contabili delle Amministrazioni scolastiche provinciali ed il provveditore agli studi provvederà a quanto occorre per la liquidazione di stralcio delle varie Amministrazioni provinciali soppresse.

Il fondo di cassa, che eventualmente risultasse disponibile a quella data, sarà senz'altro versato in conto entrate del tesoro, entro il mese di luglio successivo.

Art. 5.

La liquidazione dei contributi a carico dello Stato, versati alle Amministrazioni scolastiche provinciali per tutti gli esercizi precedenti al 30 giugno 1923, è fatta in base alle risultanze del conto consuntivo contrapponendo all'ammontare complessivo delle spese effettive accertate i contributi consolidati a carico dei Comuni, le assegnazioni destinate da Enti e da privati, le ritenute per Monte Pensioni, e tutte quelle altre entrate che siano affluite nei bilanci suddetti per il servizio dell'istruzione primaria e popolare.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alle Amministrazioni scolastiche provinciali la cui fusione e trasformazione non sia ancora avvenuta al 1° luglio 1923.

Art. 7.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1222, che apporta modificazioni alla legge 18 luglio 1917, n. 1143, concernente la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti la legge 18 luglio 1917, n. 1143 per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra ed il regolamento esecutivo approvato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1044;
Visto il R decreto 19 aprile 1923, n. 850, per la unificazione di tutti i servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, è modificato come segue:

Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere, un consigliere della Corte di cassazione, designato dal primo presidente, un consigliere di Stato, designato dal presidente; il segretario capo della presidenza del Consiglio dei ministri; il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito ed uno della marina, designati dai rispettivi Ministri: un ragioniere del Ministero delle finanze, designato dal Mi-

nistro delle finanze; quattro delegati degli Istituti nazionali previsti dall'art. 13, designati dagli Istituti stessi con le modalità indicate nel regolamento; e di un delegato per ciascuna delle tre Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 850.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente tra i componenti il Comitato.

Il presidente e il vice presidente durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura, quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

Coloro che surrogano i membri innanzi tempo scaduti durano in carica per il rimanente periodo di nomina dei membri surrogati.

Art. 2.

Gli articoli 13 e 19 del regolamento 30 giugno 1918, n. 1044, sono modificati come segue:

Art. 13. — Per la nomina dei delegati degli Istituti nazionali di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, ciascun Consiglio direttivo degli Istituti medesimi indica, con deliberazione da trasmettere subito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quattro fra i presidenti di tutti gli Istituti nazionali.

La Giunta esecutiva del Comitato procede allo spoglio delle deliberazioni e dichiara delegati degli Istituti i presidenti che abbiano riportato il maggior numero di designazioni.

A parità di designazioni, ha la preferenza il presidente dell'Istituto che prima sia stato eretto in Ente morale.

Nel caso di rinuncia o di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il quadriennio, l'ufficio di delegato viene conferito al presidente dell'Istituto che, dopo i quattro anzidetti, riportò il maggior numero di designazioni.

Ciascun presidente può designare un delegato che intervenga in sua vece alle adunanze del Comitato nazionale. La delegazione vale per tutta la durata in carica del delegante e può essere espressamente revocata.

La nomina dei delegati delle Associazioni nazionali, di cui all'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, deve essere fatta dai Comitati esecutivi centrali con deliberazione da adottarsi secondo le norme dei rispettivi statuti.

Art. 19. — Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva di sette membri. Essa è presieduta dal presidente, o in sua sostituzione dal vice presidente del Comitato nazionale, e ne fanno altresì parte il detto vice presidente, il segretario capo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il delegato del Ministero delle finanze, il delegato dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti in guerra e due dei quattro delegati degli Istituti nazionali, eletti dal Comitato nazionale a maggioranza assoluta di voti, nel primo scrutinio, e a maggioranza relativa in caso di ballottaggio.

I componenti eletti durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Coloro che sostituiscono i membri innanzi tempo scaduti rimangono in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

Art. 3.

I membri eletti dal Parlamento, attualmente in carica, vi rimangono per tutto il tempo della presente legislatura.

Il presidente e il vice presidente ed i membri designati dalle Amministrazioni statali, di cui all'art. 1, attualmente in carica, si intendono confermati fino al 31 dicembre 1923.

I delegati degli Istituti nazionali e quelli prescelti per la prima volta da ciascuna delle tre Associazioni nazionali, di cui all'articolo anzidetto, dureranno anch'essi in carica fino al 31 dicembre 1923.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle sopraindicate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 9 giugno 1923, n. 1223, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata

con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono apportate le modificazioni che risultano dall'unita tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI - DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella.

Num. e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (Lire oro)	Coefficente di maggiorazione
4	Bovi	Ciascuno	30 —	—
19	Carni non preparate (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio):			
	Le carni non preparate di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio seguono il trattamento degli animali morti della rispettiva specie.			
	Come carni non preparate si classificano anche gli animali macellati interi:			
a	fresche, anche refrigerate	Quintale	5 —	0.5
b	congelate	»	esenti	—
20	Carni preparate:			
b	salate, affumicate, o in altro modo preparate:			
	1 - prosciutti	»	esenti	—
	2 - altre	»	esenti	—
34	Pesci preparati:			
a	secchi, salati o affumicati:			
	2 - baccalà	»	esente	—
	3 - stoccafisso	»	esente	—
	4 - aringhe	»	esenti	—
b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	1 - in scatole del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):			
	γ) salmone	»	esente	—
	2 - in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):			
	α) tonno	»	20 —	—
	3 - in altri recipienti:			
	α) tonno	»	15 —	—
129	Grasso di maiale (strutto)	»	esente	—
130	Lardo	»	esente	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: DE STEFANI.

Regio decreto 29 aprile 1923, che nomina il comm. dott. Giovanni D'Alessandro membro della Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 marzo 1923 con cui si provvedeva per l'anno 1923 alla nomina della Commissione contemplata dall'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari; della quale era chiamato a far parte anche il comm. Vittorio Benedetti capo divisione nel Ministero delle finanze;

Attesochè il comm. Benedetti, per essere stato collocato a riposo dal 1° maggio 1923, deve essere sostituito, da tale data, da altro funzionario amministrativo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro precedente decreto del 18 marzo 1923, col quale veniva nominata, per l'anno 1923, la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti, è modificato nel senso che, in sostituzione del comm. Vittorio Benedetti, è nominato, a decorrere dal 1° maggio 1923, il comm dott D'Alessandro Giovanni, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Decreto Ministeriale che autorizza la fabbricazione di biglietti da L. 500, di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per procedere gradatamente alla sostituzione di biglietti logori, non più atti alla circolazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto-legge del 2 gennaio 1923, n. 5, che proroga fino a tutto il 1925, il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'art. 1 del testo unico predetto di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1893, n. 508;

Veduta la deliberazione 21 maggio 1923 del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione di biglietti da L. 500 di nuovo tipo;

Veduta la Nota della Direzione generale della Banca predetta, in data 23 maggio 1923, n. 34701, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti, per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti bancari ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali ed al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione senza alcun aumento di questa;

DETERMINA:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di un milione (1.000.000) di biglietti da lire cinquecento (L. 500), di nuovo tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire cinquecentomilioni (L. 500.000.000), divisi in cento (100) serie, di numero 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A-36 a V-36, da A-37 a V-37, da A-38 a V-38, da A-39 a V-39 e da A-40 a V-40.

Art. 2.

I biglietti di cui al precedente articolo avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale 27 giugno 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 14 luglio 1919, n. 167.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 giugno 1923.

Il Ministro
DE STEFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

Comunicato.

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dall'11 al 17 giugno 1923, è stata fissata in lire quattrocentoquindici rappresentanti cento dazio nominale e trecentoquindici aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 9 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	138 08	Dinari	—
Londra	99 28	Corone jugoslave	—
Svizzera	386 75	Belgio	119 125
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	0 0284	Pesos oro	—
Vienna	0 0305	Pesos carta	—
Praga	64 25	New York	21 528

Oro 415 39

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 875	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 43	—

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 16 dal 16 al 22 aprile 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	1	—	1	—
»	Tortona	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	1	—	1	—
Brescia	Brescia	3	3	3	12
Cagliari (a)	Oristano	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	2
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Grosseto (a)	Grosseto	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Pavia (a)	Mortara	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		7	15	7	25
Carbonchio sintomatico.					
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		—	2	—	3
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	1	1	1	2
»	Alessandria	2	1	2	2
»	Asti	1	—	1	—
»	Novi Ligure	2	—	2	—
»	Tortona	2	—	3	—
Ancona	Ancona	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	1	1	1	2
Ascoli Piceno	Fermo	—	1	—	1
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	1	1	1
Segue *Afta epizootica*					
Bergamo	Bergamo	4	1	6	1
»	Clusone	—	1	—	6
»	Treviglio	7	1	9	1
Bologna	Bologna	18	3	46	7
»	Imola	4	1	7	2
»	Vergato	1	—	1	—
Brescia	Breno	1	—	1	1
»	Brescia	5	4	7	7
»	Chiari	3	1	4	1
»	Salò	3	—	4	1
»	Verolanuova	1	1	1	1
Cagliari (a)	Cagliari	1	—	3	—
Caserta	Caserta	—	1	—	2
Como	Como	18	1	44	1
»	Lecco	26	1	41	1
»	Varese	12	—	15	1
Cremona (a)	Casalmaggiore	6	3	8	8
»	Crema	4	1	23	2
»	Cremona	11	4	21	13
Ferrara (a)	Cento	3	—	6	4
»	Ferrara	6	—	17	13
Firenze	Firenze	2	—	3	—
»	San Miniato	—	1	—	1
Forlì	Cesena	2	—	6	—
»	Forlì	2	—	5	—
»	Rimini	1	—	2	1
Genova	Genova	2	—	4	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Lucca	Lucca	6	1	14	3
Macerata	Macerata	1	1	1	1
Mantova	Mantova	12	3	20	13
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	2
Milano	Abbiategrasso	2	5	2	7
»	Gallarate	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Milano	Lodi	1	3	1	4
»	Milano	—	7	—	9
Modena	Mirandola	8	—	31	9
»	Modena	16	1	67	9
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	4
Novara	Novara	6	3	7	11
»	Vercelli	1	—	2	—
Padova	Padova	4	1	8	2
Palermo	Corleone	1	—	1	—
Parma	Borgo San Donnino	1	2	3	3
»	Parma	1	3	2	4
Pavia (*a*)	Mortara	3	2	15	5
»	Pavia	8	6	10	11
»	Voghera	4	—	7	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	2	—	3
»	Piacenza	—	3	—	3
Pisa (*a*)	Pisa	8	—	14	2
»	Volterra	5	—	10	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	3	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	3	3	4	4
»	Reggio Emilia	8	3	19	9
Roma	Civitavecchia	2	—	2	—
»	Roma	3	—	12	—
Rovigo	Adria	1	—	3	—
»	Rovigo	5	—	10	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
»	Sala Consilina	1	—	2	—
»	Salerno	1	—	1	—
Torino	Ivrea	1	—	3	—
»	Torino	6	2	8	5
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
Treviso	Treviso	—	3	—	3
Udine (Friuli)	Udine	1	—	1	—
Verona	Verona	16	1	19	5
Vicenza	Vicenza	4	1	9	2
		301	91	609	221

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini				
Arezzo	Arezzo	2	—	7	—
Ascoli Piceno	Fermo	2	—	2	—
Avellino	S. Angelo dei L.	1	—	2	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	3	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Genova	Chiavari	—	1	—	1
Grosseto (*a*)	Grosseto	1	—	1	—
Macerata	Macerata	2	—	2	3
Mantova	Mantova	—	3	—	3
Novara	Novara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	1	1	1
»	Perugia	1	—	1	—
Potenza (*a*)	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	3	—	3	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	3	—	3	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		23	9	31	13
	Morva.				
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		3	1	3	1
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	3	—	3	—
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	7	—
Catania	Catania	1	—	5	—
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	2	—
»	Girgenti	2	—	4	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Farcino criptococcico.*					
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Messina	Messina	1	—	3	—
Napoli (a)	Casoria	5	—	14	1
»	Castellammare S.	3	—	21	—
»	Napoli	2	—	32	1
»	Pozzuoli	2	—	5	—
Palermo	Cefalù	—	1	—	1
»	Palermo	2	—	13	—
Potenza (a)	Potenza	1	—	1	—
Salerno	Salerno	5	—	12	3
Siracusa	Siracusa	2	—	3	—
		40	2	131	7
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	6	—	13	—
»	Avezzano	6	1	39	1
»	Cittaducale	3	—	5	—
»	Sulmona	7	—	8	—
Avellino	Ariano di Puglia	2	—	3	—
»	S. Angelo dei Lom.	4	1	14	3
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	2	—
»	Barletta	3	—	3	—
Belluno	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	1	4	1
Ferrara (a)	Ferrara	1	—	1	—
Girgenti (a)	Bivona	1	—	5	—
»	Girgenti	1	—	2	—
Potenza (a)	Matera	3	—	6	—
»	Melfi	3	—	3	1
»	Potenza	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	1	—	2
Roma	Roma	4	—	4	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	6	—	6	—
Salerno	Campagna	2	—	8	—
»	Sala Consilina	1	—	5	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
		59	5	131	9
Rabbia.					
Ancona	Ancona	—	3	—	5
Aquila degli Ab.	Sulmona	1	—	1	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari delle Pug. (b)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	3
»	Treviglio	—	2	—	2
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	—	1	—	1
Como	Como	—	4	—	4
»	Lecco	1	—	1	—
»	Varese	—	1	—	2
Genova	Genova	2	—	2	—
Girgenti (a)	Girgenti	1	—	2	—
»	Sciacca	1	—	1	—
Macerata (b)	Macerata	1	—	8	5
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	1	—	1
»	Monza	1	—	1	—
Napoli (a)	Napoli	1	1	2	6
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Perugia	Foligno	1	—	8	—
Ravenna	Lugo (b)	1	—	1	—
»	Ravenna	—	1	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	1
Siracusa	Modica	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
Verona	Verona	—	4	—	4
		15	30	35	46
Morbo coitale maligno					
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Tubercolosi bovina.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1

Vaiuolo ovino.

Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	13	—
»	Avezzano	8	—	19	—
»	Sulmona	2	—	10	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	—	2	—	3
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
»	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Larino	2	—	4	—
Potenza (a)	Lagonegro	1	—	1	—
		20	2	53	3

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

Roma	Roma	1	—	3	—

Peste aviaria.

Reggio Calabria	Gerace Marina	—	1	—	5

Colera dei polli

Campobasso	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	1	—	1	—
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Messina	Messina	—	2	—	14
Sassari (a)	Alghero	2	—	18	—
»	Sassari	1	1	10	5
		6	3	31	19

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	15	22	32
Carbonchio sintomatico	2	2	3
Afta epizootica	46	392	830
Malattie infettive dei suini	17	32	44
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	14	42	141
Rabbia	24	45	81
Rogna	12	64	143
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	3
Vaiuolo ovino	5	22	56
Morbo coitale maligno	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Aborto epizootico	—	—	—
Peste aviaria	1	1	5
Colera dei polli	4	9	50

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 9 al 15 aprile 1923.

PROVINCIA	DISTRETTO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Trieste	Trieste	1	—	1	—
Carbonchio sintomatico					
Pola (Istria)	Volosca	1	—	1	—
Afta epizootica.					
Trento	Bolzano	1	1	1	1
»	Cavalese	1	—	1	—
»	Cles	2	1	3	1
Trieste	Monfalcone	1	—	1	—
»	Trieste	1	—	1	—
		6	2	7	2
Malattie infettive dei suini.					
Pola (Istria)	Parenzo	—	1	—	1
»	Pisino	2	—	2	—
Trento	Bolzano	—	2	—	2
»	Bressanone	—	1	—	1
		2	4	2	4

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle stalle
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	2	8	9
Malattie infettive dei suini	2	6	6
Rogna	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

INSERZIONI

Società generale italiana accumulatori elettrici

MELZO

AVVISO DI CONVOCAZIONE
della assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 14, nei locali della Società generale italiana Edison di elettricità in Milano, via S. Radegonda n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
6. Determinazione per l'esercizio in corso dell'indennità fissa spettante al Consiglio d'amministrazione ed ai sindaci.

Per aver diritto ad intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa sociale o presso le sedi di Milano e Torino della Banca commerciale italiana a partire dal giorno 21 giugno fino a tutto il 25 giugno p. v.

Tale deposito non occorre invece per i signori azionisti possessori di azioni nominative.

Occorrendo una seconda assemblea, questa s'intende convocata fin d'ora per il giorno 2 luglio, nella stessa località ed alla stessa ora.

I depositi effettuati per la prima assemblea varranno anche per la seconda.

Melzo, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15100 — A pagamento.

"Neptunia" Società anonima di navigazione

Capitale L. 750.000 — interamente versato

AVVISO
di convocazione dell'assemblea straordinaria

Gli azionisti della Società « Neptunia » sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 10 luglio p. v., alle ore 15, nella sede sociale, in Genova, piazza Maddalena n. 11, 3° piano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale.
2. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.
3. Pratiche diverse.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza gli azionisti che saranno iscritti nel libro dei soci fino al giorno 4 luglio p. v.

Genova, 7 giugno 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

15101 — A pagamento.

Società anonima

DE PRETTO ESCHER WYSS

Schio

Capitale sociale L. 1.500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 30 giugno 1923, alle ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno istesso alle ore 16, nello studio tecnico ing. Luigi Boselli e C., in Milano, Corso Porta Nuova, n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 proposta di riparto utili e deliberazioni relative.
3. Nomina di un consigliere di amministrazione in surroga di altro consigliere cessato.
4. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione delle retribuzione ai sindaci effettivi.
5. Eventuali.

Milano, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15105 — A pagamento.

Banca di Salsomaggiore in liquidazione

Capitale sociale L. 400.000 interamente versato

SEDE IN SALSOMAGGIORE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale in Salsomaggiore, Largo Roma, in prima convocazione per il giorno 30 giugno corr., ad ore 17, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 31 luglio p. v., stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio del 4° esercizio di liquidazione chiuso al 30 marzo 1923 — Rapporto dei sindaci.
2. Discussione e deliberazione in merito al detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento.
4. Eventuali.

A sensi di statuto il deposito delle azioni, tanto per la prima che per l'eventuale assemblea di seconda convocazione dovranno essere effettuati due giorni liberi prima di quelli rispettivamente fissati per le dette assemblee.

I depositi per l'assemblea di prima convocazione se non ritirati saranno validi per intervenire a quella di seconda convocazione.

Salsomaggiore, 6 giugno 1923.

Il liquidatore.

15107 — A pagamento.

Società Bancaria Meridionale in liquidazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 30 giugno, alle ore 12 in prima e alle ore 16 in seconda convocazione, presso lo studio del rag. Falchi Mariano in Napoli, via Armando Diaz n. 56, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Collegio dei liquidatori.
2. Presentazione ed approvazione del conto degli amministratori e dei bilanci di liquidazione al 31 dicembre 1914 e 31 dicembre 1915.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di un liquidatore in sostituzione dell'avv. Clinio Pelli.
5. Transazione con gli eredi Pelli.

Napoli, 6 giugno 1923.

Il Comitato dei liquidatori.

15108 — A pagamento.

Società Piemontese Edilizia Moderna "Spem"

Anonima

Capitale L. 1.950.000 versato

Sede sociale TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Torino, nel salone della Camera di commercio (via Ospedale n. 28 p. p.) per il giorno 30 giugno c. a., alle ore 16, per ivi deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Modificazione degli articoli 12, 28, 31, 32, 34, 35, dello statuto sociale.

b) Soppressione dell'art. 33 di detto statuto.

Per intervenire all'assemblea il deposito dei certificati provvisori dovrà essere fatto presso:

la Cassa sociale (via Carlo Alberto n. 30) in Torino;
l'Istituto di credito mobiliare, sede di Milano;
la Banca Bergamasca di DD. e CC., sede di Milano;
non oltre il 20 giugno c. a.

Torino, 2 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15133 — A pagamento.

ALLEANZA

Società di assicurazioni

Capitale sottoscritto L. 15.000.000 - Versato L. 1.500.000

SEDE DELLA SOCIETA': GENOVA

Avviso di convocazione

Assemblea generale ordinaria

In conformità dell'art. 16 dello statuto dell'Alleanza, Società di assicurazioni in Genova, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 giugno corrente mese, alle ore 15, presso la sede della Società in Genova, piazza Fontane Marose n. 18, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Nel caso che per mancanza del numero legale degli azionisti richiesto dall'art. 20 dello statuto la seduta andasse deserta, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 6 luglio p. v., alla stessa ora e nel medesimo locale.

Genova, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15148 — A pagamento.

Tipo-litografica Ferdinando Zafferi

Parma

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale straordinaria che avrà luogo nella sede della Società, in Parma, il giorno 25 giugno 1923, ad ore 18, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio sociale alla data 31 maggio 1923.
3. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
4. Nomina del nuovo Consiglio.
5. Nomina dei sindaci.

Il Consiglio d'amministrazione.

15159 — A pagamento.

Cucirini Cantoni Coats

Società anonima

Sede in Milano

Capitale versato L. 30.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 10 1/2 presso la sede sociale in Milano, via Petrarca n. 20 per deliberare in assemblea generale ordinaria sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Rapporto dei sindaci
3. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 marzo anno corr. e relative deliberazioni.
4. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei direttori generali.
6. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
7. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923-1924.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti i signori azionisti.

Qualora per mancanza del numero legale la prima convocazione andasse deserta, l'assemblea di seconda convocazione s'intende fin d'ora stabilita per il giorno 12 luglio 1923, alla stessa ora e luogo.

Milano, 2 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15152 — A pagamento.

Cotonificio Ligure

Società anonima

Sede in Milano

Capitale versato L. 12 000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Principe Umberto n. 21, per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 14, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Parte straordinaria:

Modifica degli articoli 5 e 6 dello statuto sociale nel senso di ridurre a 120.000 il numero delle azioni, portandone il valore nominale unitario a L. 100; e renderle nominative.

Per l'intervento all'assemblea, le azioni al portatore dovranno essere depositate cinque giorni prima presso la sede sociale di Milano, o presso l'ufficio della Società internazionale spedizioni in Genova, via Cairoli n. 5.

I possessori di azioni nominative riceveranno direttamente il biglietto di ammissione.

Milano, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15153 — A pagamento.

Società Elettrica Interregionale

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 16,000.000 interamente versato

SEDE SOCIALE MILANO
via Santa Radegonda num. 10

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società in Milano, via Santa Radegonda, 10, per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio chiuso al 31 marzo 1923.
4. Nomina di consiglieri.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Essendo tutte le azioni nominative non occorre deposito.

Milano, 8 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15158 — A pagamento.

Società generale italiana Edison di elettricità

Diffida per la vendita di azioni

Il Consiglio di amministrazione della Società generale italiana Edison di elettricità, anonima col capitale di L. 180.000.000 interamente versato e con sede a Milano, a norma e per gli effetti dell'art. 168 del Codice di commercio, diffida i signori azionisti seguenti:

Banca Cesare Ponti, Portici Settentrionali, Milano;

Banca G. e A. Tagliarini, Bologna;
Banca Rasini, via Carlo Alberto, 8, Milano;
L. Belloni e C., via Silvio Pellico, 12, Milano;
Inselvini rag. Luigi, Brescia;
Soldini Carlo, via Morone, 8, Milano;
che non effettuando entro quindici giorni dalla presente pubblicazione il versamento delle quote ancora dovute sulle azioni della predetta Società da essi sottoscritte, si procederà senz'altro alla vendita delle azioni stesse a loro rischio e per loro conto, salvo ogni maggior diritto ed azione a norma di legge.

Milano, 6 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15157 — A pagamento.

Società industriale e commerciale meridionale

ANONIMA

col capitale di L. 750.000 - interamente versato

CON SEDE IN NAPOLI

Avviso

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata nella sede sociale in via Padova al Vasto, n. 14, pel giorno 27 corrente alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga della durata della Società.
2. Ratifica di nomina di amministratore fatta dal Consiglio di amministrazione.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la Cassa sociale, o presso la Banca generale della Penisola Sorrentina.

Occorrendo una seconda convocazione laddove la prima non risulti in numero legale resta fin da ora fissata pel giorno 28 corrente alla medesima ora e luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Napoli, 7 giugno 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Paolo Anania De Luca.

15160 — A pagamento.

Società anonima Nuova Immobiliare

SEDE IN MONZA

Capitale Lire 50.000 versato

AVVISO

di convocazione assemblea straordinaria

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 10, nello studio del notaio dott. Rodolfo Bertolini, in Monza, via Alessandro Manzoni, n. 28, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente.
2. Proposta aumento del capitale sociale e relativa modifica dell'art. 5 dello statuto.

Qualora vada deserta in prima convocazione, l'assemblea resta già sin d'ora convocata per il giorno 28 giugno, alla stessa ora, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Il presidente.

15161 — A pagamento.

"Unione Continentale,,

Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni generali

Accomandita per azioni

SEDE IN TORINO

Capitale emesso L. 3.000.000 — Versato 5/10

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 11, nella sede della Società, in Torino, piazza San Carlo, n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Gerenza e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e determinazione del loro compenso per l'esercizio 1923.
5. Nomina di 2 sindaci supplenti.

Ogni azionista ha un voto per ogni azione posseduta, e può farsi rappresentare da un altro azionista. — (Articolo 14 dello Statuto).

Torino, giugno 1923.

La Gerenza:
Ed. Canali.
C. Canali.

15166 — A pagamento.

Società Riunite Carte da parati

Anonima - Sede in Torino

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel 30 giugno p. v., alle ore 15 in prima convocazione, in piazza Solferino, n. 8, ed il 7 luglio p. v. in seconda convocazione, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 marzo 1923 e riparto utili.
3. Emolumento ai sindaci pel 1922-223.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate presso lo spett. Credito Piemontese, sede di Torino, cinque giorni interi prima di quello fissato per l'assemblea.

Torino, 6 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15167 — A pagamento.

Cotonificio nazionale

Società anonima in liquidazione

Capitale L. 578.745,88

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, nella sede sociale, via Raggio n. 3, interno 3, il giorno 30 giugno corrente, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rela ione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923, e deliberazioni relative alla chiusura delle operazioni di liquidazione.
4. Eventuale nomina del Collegio sindacale.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione è stabilita per il giorno 7 luglio p. v., alla medesima ora, e presso la stessa sede sociale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Cassa sociale, o presso le sedi di Milano, Genova, Roma e Napoli, della spettabile Banca commerciale italiana, a tutto il 24 corrente, per intervenire all'assemblea di prima convocazione, ed a tutto il 1° luglio p. v., per intervenire a quella di seconda convocazione.

Genova, 9 giugno 1923.

Il liquidatore.

15168 — A pagamento.

Aziende agricole di Massafiscaglia

Società anonima

SEDE IN FERRARA

Capitale sociale Lire 800.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di secondo invito che si terrà in Ferrara nella sede di via Cairoli n. 36, il giorno 22 giugno 1923, alle ore 11 antimeridiane, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
3. Emolumento ai sindaci per l'esercizio decorso.
4. Varie.

Per intervenire all'adunanza gli azionisti dovranno depositare le azioni presso la Banca piccolo credito di Ferrara.

Ferrara, 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15170 — A pagamento.

S. I. A.

Società Immobiliare Aretina

Anonima

Sede in Roma

Amministrazione centrale in Ferrara - Corso Giovecca n. 59

Capitale versato L. 2.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria nella sede della Società in Roma - via Sant'Eufemia n. 19 - alle ore 15 del giorno di sabato 30 giugno 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 marzo 1923.
   Relazione dell'amministratore.
   Rapporto dei sindaci e relative deliberazioni.
2. Nomina dei sindaci.
3. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio sindacale.
4. Comunicazioni varie.

Ferrara, 9 giugno 1923.

L'amministratore.

15171 — A pagamento

Società anonima friulana per l'industria dei vimini

Successa alla premiata fabbrica " G. RHO e C. „

SEDE IN UDINE

Capitale sociale lire 88.000 — versato
Riserva lire 13.254,51

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 giugno 1923, ore 15, nei locali dell'Associazione agraria friulana in Udine.

Ordine del giorno:

1. Comunicazione dell'avvenuta vendita dello stabile in via Giovanni Micisio, n. 23, e relativa approvazione.
2. Proroga della Società oppure scioglimento.
3. Scioglimento della Società.
4. Nomina di uno o più liquidatori (nel caso di scioglimento).

Gli azionisti che intendono d'intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede della Società.

Udine, 7 giugno 1923.

Il presidente
avv. Coccacci Pietro.

15172 — A pagamento.

UNIONE COLONIALI

SOCIETA' ANONIMA

pel commercio dei coloniali, droghe salumi ed affini

Capitale sociale L. 400.000

Sede in Borgomanero

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 29 giugno 1923, ore 10 in Borgomanero, presso la sede sociale col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923.
4. Nomina di 5 consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il giorno 25 giugno 1923 presso la Cassa sociale.

Borgomanero, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15173 — A pagamento.

Cooperativa industriali prodotti zuccherati

DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Catania

Via Michele Rapisardi, num. 5

Convocazione assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nei locali sociali per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 9 in prima ed alle ore 10 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento della Cooperativa.
2. Nomina dei liquidatori e del Collegio dei sindaci.

Il Consiglio d'amministrazione.

15174 — A pagamento.

Società Gas - Menaggio

I soci della Società anonima del gas di Menaggio sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 23 giugno 1923, ore 20, e occorrendo in seconda convocazione pel 30 stesso mese e stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina del Consiglio in sostituzione dell'attuale dimissionario.

Nomina dei sindaci.

Eventuali.

Menaggio, 6 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15175 — A pagamento.

" L'EDUCATRICE „

Società anonima

Capitale L. 300.000 interamente versato

Sede in BUSTO ARSIZIO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Busto Arsizio, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.

4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento per l'esercizio passato.
5. Eventuali.

Per poter essere ammessi all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 26 giugno 1923, presso la cassa sociale.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il successivo giorno 1° luglio 1923 alle ore 14 nello stesso luogo.

Busto Arsizio, 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15176 — A pagamento.

Scuola libera politecnica

Sede di Milano

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 1.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 28 giugno 1923, ore 10 in Milano, nei locali di via Carlo Alberto, n. 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sull'andamento della Società.
2. Proposta di limitazione del capitale sociale sottoscritto da L. 1.500.000 al capitale effettivamente versato in L. 1.010.000.
3. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.010.000 a L. 1.500.000 mediante emissione di n. 980 nuove azioni completamente liberate da L. 500 cadauna.
4. Proposta di modifica degli articoli 1 — 3 — 5 — 10 dell'atto costitutivo e degli articoli 3 — 6 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 27 dello statuto sociale.
5. Deliberazione circa le dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
6. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
7. Nomina del Collegio sindacale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede in Milano, via Carlo Alberto, n. 27.

I signori portatori di certificati nominativi di azioni potranno intervenire presentando il certificato stesso.

Qualora fosse necessaria un'assemblea di seconda convocazione viene fin d'ora fissato il giorno di venerdì 29 giugno 1923, stesso luogo, stessa ora.

Per l'assemblea di seconda convocazione saranno validi i biglietti di ammissione rilasciati per quella di prima convocazione

Il Consiglio d'amministrazione.

15177 — A pagamento.

Società anonima

BURRIFICIO DI MILANO

DANELLI ANTONIO MARIA

Capitale sociale L. 600.000 - interamente versato

SEDE IN MILANO

I signori azionisti della Società anonima Burrificio di Milano — Danelli Antonio Maria, col capitale sociale di L. 600.000 interamente versato e con sede in Milano, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 16 presso la sede sociale in via Pietro Custodi n. 6 a Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del collegio sindacale sul bilancio al 31 marzo 1923.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi per l'esercizio 1922-923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa della Società entro e non oltre le ore 12 di domenica 24 giugno 1923.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, resta già sin d'ora indetta l'assemblea di 2ª convocazione per il giorno 29 giugno 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni effettuato per l'assemblea di 1ª convocazione sarà valido anche per quella di seconda convocazione.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Giuseppe Bonetti.

15178 — A pagamento.

Società bolognese di elettricità

Anonima

Sede in Bologna

Sorteggio dell'8 giugno 1923 di obbligazioni 4 1/2 % rimborsabil a L. 500 a partire dal 1° luglio 1923

N. 91 obbligazioni dell'emissione 1911

Titoli unitari

47	53	55	146	255	475
481	543	570	628	637	650
736	774	884	930	1166	1186
1243	1384	1385	1390	1430	1436
1482	1517	1631	1813	1862	1878
1884					

Titoli quintupli

2051	2257	2287	2298	2325	2348
2384	2435	2444	2519	2569	2666

N. 62 obbligazioni dell'emissione 1913 (2ª serie A)

Titoli unitari

72	262	284	304	324	374
409	483	484	532	580	630
726	757	896	990	991	

Titoli quintupli

1239	1328	1336	1355	1448	1522
1609	1626	1645			

Le obbligazioni sia di 1ª che di 2ª emissione sono pagabili in Bologna e in tutto il Regno presso le sedi, succursali ed agenzie della Banca commerciale italiana.

15151 — A pagamento

Società anonima

Fonderia artistica fiorentina "Gusmano Vignali"

In liquidazione

Capitale Lire 600.000

FIRENZE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 giugno 1923, ad ore 10, in prima convocazione e il giorno successivo nello stesso luogo ed alla stessa ora nello studio del notaro cav. uff. avv. Pietro Pucci, Via dei Conti, n. 3, col seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni dei liquidatori.
2. Ratifica dell'operato dei medesimi e autorizzazione ai liquidatori stessi a presentare una proposta di concordato alle condizioni di quella già presentata dal curatore.

Firenze, 8 giugno 1923.

I liquidatori.

Le azioni per intervenire a detta assemblea dovranno essere depositate entro il giorno 20 giugno presso la Banca Conti e C., Via Vecchietti, Firenze.

15179 — A pagamento.

Banca agricola industriale del Sannio

Sede centrale in Benevento

E' convocata l'assemblea generale degli azionisti nella sede sociale in Benevento per il giorno 30 giugno corr., alle ore 10, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio e della situazione al 31 maggio 1923.
2. Svalutazione e reintegrazione del capitale sociale.
3. Fusione con la Banca meridionale di credito.
4. Comunicazioni diverse.

Benevento, 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15180 — A pagamento.

SOCIETA' SACCARIFERA LOMBARDA

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 10.000.000 interamente versato

In prosieguo dell'assemblea generale ordinaria, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 27 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale, in Milano, via Chiaravalle n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dello statuto sociale e coordinamenti relativi.

La eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno di giovedì 5 luglio p. v., negli stessi locali, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi il deposito delle azioni entro il 21 corrente mese, oppure, in caso di seconda convocazione, entro il 29 corrente, presso:

la sede sociale;
le Distillerie italiane, via Torino n. 51, Milano;
il Credito italiano, sede di Milano;
il Banco di Roma, sede di Milano.

Milano, 8 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15195 — A pagamento.

Società anonima cooperativa " Eliseo ,,

Il 27 giugno 1923, alle ore 11 ant., ed occorrendo in seconda convocazione il 5 luglio, stessa ora, assemblea straordinaria dei soci, col seguente

Ordine del giorno:

Scioglimento della Società.
Nomina dei liquidatori.

Roma, 9 giugno 1923.

Il presidente.

15198 — A pagamento.

Compagnia anonima d'assicurazione

contro i danni degli incendi e rischi accessori a premio fisso

Fondata nell'anno 1833

con RR. patenti di S. M. il Re Carlo Alberto

Sede e Direzione: Torino, via Maria Vittoria, n. 18

Società per azioni

Capitale versato L. 1.125.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 28 giugno corrente, alle ore 10, nelle sede sociale, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Verbale della precedente assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Bilancio e deliberazioni relative
5. Nomina di due amministratori in surrogazione dei due scadenti d'ufficio.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale.

N. B. — Occorrendo, per difetto d'intervenuti, una seconda adunanza, questa s'intende senz'altro indetta per il successivo giovedì 5 luglio, stessa ora e luogo.

Torino, 10 giugno 1923.

Per l'Amministrazione:
La Direzione.

15196 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Distilleria Viterbium Bizzarri e C.

VITERBO

Gli azionisti sono invitati all'assemblea straordinaria del 28 giugno 1923, alle ore 11 (ed occorrendo la 2ª convocazione per lo stesso giorno alle ore 15) in Viterbo, viale Trento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Svalutazione del capitale sociale.
2. Modifica statuto.
3. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare i certificati delle azioni nella segreteria della sede sociale non oltre le ore 10 del 28 giugno.

Viterbo, 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15197 — A pagamento

Consorzio e credito agrario

DEL CIRCONDARIO DI VELLETRI

Società cooperativa in nome collettivo

Assemblea generale straordinaria dei soci

I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 21 giugno 1923, alle ore 10, in prima convocazione, e in mancanza di numero legale in seconda convocazione alle ore 11 dello stesso giorno, nella sede sociale in Velletri, via Menotti Garibaldi, 35, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Scioglimento anticipato della Società e deliberazioni relative

Il Consiglio di Amministrazione.

15203 — A pagamento.

Società anonima cooperativa edilizia

ROMA BANCARIA

Sede in Roma

Convocazione di assemblea ordinaria

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 giugno 1923, alle ore 16, in via Cavour n. 370 (sala del Collegio dei parrucchieri), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci — Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Elezione del Consiglio di amministrazione, di tre sindaci effettivi e due supplenti e del Collegio dei probiviri.

Qualora nella prima convocazione non si raggiungesse il numero legale, l'assemblea si intenderà rinviata in seconda convocazione per il giorno successivo, alla stessa ora e nello stesso locale.

Il presidente
Giovanni Battista Cortis.

15205 — A pagamento.

Società anonima Giuseppe Pareschi

in liquidazione

Capitale versato Lire 800.000 —

Sede in Milano

Via S. Radegonda n. 12

Convocazione assemblea generale ordinaria dei soci

I signori azionisti della Società anonima Giuseppe Pareschi in liquidazione, sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del giorno 28 giugno 1923, nello studio del liquidatore sottoscritto in Milano, via S. Radegonda, 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale adunanza precedente.
2. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dal 1° aprile al 17 giugno 1922 e di quello dal 17 giugno 1922 al 31 marzo 1923.
4. Nomina dei sindaci e fissazione del loro emolumento.
5. Comunicazioni eventuali e deliberazioni relative.

Per essere ammessi all'adunanza, i signori azionisti debbono depositare le azioni almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso il liquidatore.

Non riuscendo valida la prima adunanza per mancanza di numero legale, i signori azionisti sono sin d'ora riconvocati in seconda adunanza nello stesso luogo, per le ore 15 del 29 giugno 1923, col medesimo ordine del giorno.

Il liquidatore
rag. prof. Arturo Finzi.

15204 — A pagamento.

CANTIERI NAVALI RIUNITI

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale Lit. 15.000.000 interamente versato

Pagamento interessi sulle obbligazioni sociali

Si rende noto ai signori possessori di obbligazioni sociali che il pagamento degli interessi dovuti per il primo semestre dell'anno in corso in ragione di Lit. 11.88 per obbligazione, sotto deduzione dell'imposta straordinaria del 15 0/0 sui titoli al portatore a seconda del disposto decreto 22 aprile 1920, n. 496, sarà effettuato presso la Cassa sociale contro la presentazione delle relative cedole per titoli al portatore e del certificato per i titoli nominativi.

Genova, 9 giugno 1923.

15206 — A pagamento.

" PATRIA ,,

Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni

Anonima

SEDE IN FIRENZE

Capitale sociale L. 3.000.000 - Versato 5/10

Avviso di convocazione in 2ª adunanza

Premesso che con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno 12 maggio 1923, n° 111, i signori soci vennero convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 maggio u. s., per decidere sul sottonotato ordine del giorno, e dato atto che l'assemblea come sopra convocata, non essendo risultata in numero legale, non potè deliberare, i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione pel giorno 30 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede della Società in Firenze, piazza Strozzi n. 5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
3. Deliberazioni sul bilancio e sul riparto degli utili.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il 1923.

Si rende noto che a tenore dell'art. 17 dello statuto, le deliberazioni dell'assemblea saranno valide qualunque sia il numero delle azioni in essa rappresentato.

Per intervenire alla suddetta assemblea, valgono le carte d'ammissione rimesse per la prima adunanza.

Firenze, 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15207 — A pagamento.

Società editrice " L'Epoca ,,

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 1.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 giugno 1923, in prima convocazione, e pel giorno 29 giugno 1923, in seconda convocazione, alle ore 17, nei locali sociali in via del Tritone, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Relazione del Consiglio d'amministrazione.

B) Situazione contabile e patrimoniale dell'azienda al 30 aprile 1923.

C) Deliberazioni relative eventualmente anche in rapporto al disposto dell'art. 146 Cod. di comm.

D) Nomina del Consiglio d'amministrazione, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

E) Comunicazioni varie ed eventuali deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Cassa della Società, entro il giorno 23 giugno a norma dello statuto sociale.

Roma, 11 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15211 — A pagamento

CESSIONE DI PRIVATIVE INDUSTRIALI

Il sig. Arthur De Coninck a Bruxelles titolare delle privative industriali italiane, n. 184895, vol. 526, n. 223, del 20 maggio 1920, per Dispositif Stabilisateur pour la suspension du chassis de vehicules automobiles par rapport a l'essieu e n. 184901, vol. 523 n. 223, del 21 maggio 1920, per sisteme de freinage equilibre et reglable agissant diagonalement sur les quatre roues d'un vehicule automobile, desidera entrare in trattative con l'industriali italiani per la totale cessione o la concessione di licenze d'esercizio di queste privative.

Rivolgersi all'Istituto internazionale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica del comm. A. M. Massari, via del Leoncino 32, (via Tomacelli) Roma.

15156 — A pagamento

Opera Adriano Bersone di Ceva

Sabato 30 giugno corrente, ore 14, in Ceva, nella sala comunale, si venderà a pubblico incanto, col metodo delle candele, sul prezzo di L. 100.000 la cascina Ostero in Ceva, proprietà dell'Opera Adriano Bersone di questa città, composta di:

a) fabbricato con annesso terreno a varia coltura, in regione Campanone, della superficie di are 444,73 (giornate 11,67) in parte irrigue, nel catasto a foglio XXV, mappali 196, 197, 198, 199, 200, 202, 208;

b) seminativo irriguo, regione Sant'Andrea, foglio XIII, mappali 93, 97, di are 270.58 (giornate 7,10).

La cascina sarà libera per San Martino (11 novembre) prossimo e l'incanto sarà subito definitivo al primo esperimento non essendovi l'aumento del ventesimo.

Per informative e bandi rivolgersi al sottoscritto in Ceva.

Ceva, 5 giugno 1923.

Masensi, notaio.

15188 — A pagamento.

MUNICIPIO DI TRAPANI

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 maggio 1922, approvata dal sig. prefetto il 3 aprile u. s. sotto il n. 2612, l'Amministrazione comunale di Trapani concede in appalto per asta pubblica con il sistema delle schede segrete la costruzione di n. 6 gruppi di colombai al cimitero, a nord delle antiche cappelle gentilizie e di n. 3 scalinate con sistemazione di viali al cimitero comunale.

Le offerte dovranno essere presentate a questa Amministrazione non più tardi delle ore 16 del giorno 2 luglio p. v.

In detto giorno ed ora saranno, dal sottoscritto o da chi per esso, osservate le formalità di legge, aperte le schede in seduta pubblica, nella sala destinata agli incanti e l'appalto sarà aggiudicato definitivamente anche se si avrà una sola offerta valida ed accettabile a chi avrà presentato una maggiore e determinata percentuale di ribasso sul costo complessivo dei lavori determinato nel preventivo in L. 126.115,53 oltre L. 3884,47 a disposizione dell'Amministrazione per lavori imprevisti.

Insieme all'offerta i concorrenti all'appalto dovranno presentare o far pervenire un deposito cauzionale in L. 3000 in contanti od in titoli di Stato valutati al corso di borsa e di L. 1000 salvo liquidazione esclusivamente in numerario in conto di spese, tutte a carico dell'aggiudicatario.

Dovranno altresì produrre un certificato rilasciato da un ufficio tecnico comunale, provinciale o governativo attestante la capacità del concorrente ad assumere e condurre i lavori in appalto.

Il progetto, il preventivo ed il capitolato, indicante anche le modalità di pagamento, trovansi da oggi depositati in segreteria a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne conoscenza, nei giorni feriali e nelle ore di ufficio.

Trapani, 1° giugno 1923.

Il sindaco
Guida.

15162 — A pagamento.

Municipio di Trapani

In esecuzione del deliberato d'urgenza della Giunta del 17 febbraio u. s. approvato dalla G. P. A. il 22 marzo successivo sotto il n. 2617, questa Amministrazione comunale concede in appalto per asta pubblica con il sistema delle schede segrete la costruzione di 1080 colombai economici al Cimitero comunale.

Le offerte dovranno essere presentate a questa Amministrazione non più tardi delle ore 16 del 30 giugno p. v.

In detto giorno ed ora saranno dal sottoscritto o da chi per esso osservate le formalità di legge, aperte le schede in seduta pubblica nella sala del Palazzo Municipale destinata agli incanti e l'appalto sarà seduta stante aggiudicato definitivamente, anche se si avrà una sola offerta valida ed accettabile a chi avrà presentato una maggiore e determinata percentuale di ribasso sul costo complessivo di ciascun loculo determinato sul preventivo in L. 180.

Unita all'offerta i concorrenti all'appalto dovranno far pervenire o prestare un deposito cauzione di L. 3000 in contanti od in titoli dello Stato valutabili al corso di borsa e L. 1000 salvo liquidazione esclusivamente in numerario in conto di spese, tutte a carico dell'aggiudicatario.

Dovranno altresì produrre un certificato rilasciato da un ufficio tecnico comunale, provinciale o governativo attestante la capacità del concorrente ad assumere e condurre i lavori in appalto.

Il preventivo ed il capitolato indicante anche le modalità di pagamento ed un disegno alligato, trovansi da oggi depositati in segreteria a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne conoscenza nei giorni feriali e nelle ore di ufficio.

Trapani, 1° giugno 1923.

Il sindaco
Guida.

15163 — A pagamento.

PROVINCIA DI CUNEO

Circondario di Mondovì

CITTA' DI CEVA

AVVISO

di appalto a unico incanto

Il giorno 28 giugno 1923, alle ore 14, nella sala del palazzo comunale, dinanzi al sindaco o chi per esso, si procederà con il sistema delle schede segrete con aggiudicazione definitiva a termini degli articoli 75, 86, 90 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori e provviste occorrenti per la costruzione dell'acquedotto comunale.

L'importo presunto complessivo soggetto a ribasso è di lire 410.000.

I lavori dovranno essere ultimati entro quattro mesi dalla consegna.

Le condizioni e prescrizioni tutte dell'appalto risultano dal capitolato che trovasi depositato nella segreteria del Comune a disposizione dei concorrenti che potranno esaminarlo in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Par concorrere all'appalto gli aspiranti dovranno, non più tardi delle ore 17 del giorno 25 giugno 1923, presentare alla segreteria del Comune un certificato rilasciato da un prefetto o sottoprefetto comprovante l'idoneità ad assumere l'appalto.

I concorrenti dovranno inoltre dimostrare con attestazioni di Amministrazioni pubbliche o di ingegneri direttori di servizi pubblici, di aver eseguito con buon successo impianti di condutture di acqua potabile di qualche importanza.

Sul valore delle attestazioni giudicherà inappellabilmente l'Amministrazione comunale, che si riserva pieno ed insindacabile diritto di escludere qualunque dei concorrenti, senza che lo escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

In seguito gli aspiranti dovranno presentare, non oltre le ore quindici del giorno 28 giugno 1923 all'autorità che presiede l'asta la loro offerta, scritta su carta bollata da L. 2,40 debitamente firmata, chiusa in busta suggellata indicante:

1° nome, cognome e domicilio dell'offerente che dovrà eleggere il proprio domicilio in questo Comune, indicando la persona o la Ditta e il luogo in cui il domicilio è eletto;

2° la misura in cifre e lettere del percentuale ribasso sui prezzi di che al capitolato.

Alla scheda dell'offerta del ribasso ciascun concorrente dovrà pure unire distinta dei pesi normali per metro utile di lunghezza dei tubi di ghisa che si impegna di provvedere con la indicazione in atmosfere della pressione alla quale garantisce ed accetta di provare ciascun tipo di tubo sia in officina che in opera.

Contemporaneamente all'offerta, ma a parte, dovrà essere presentata la bolletta di ricevuta comprovante che l'offerente ha eseguito presso la civica tesoreria il deposito di L. 15.000 a titolo di cauzione provvisoria, stabilito per adire all'asta, avvertendo che non saranno accettate le offerte con deposito in contanti o in altro modo.

Si avverte che con la presentazione dell'offerta si intende che l'aspirante è a piena cognizione delle disposizioni contenute negli atti di appalto e si obbliga alla loro osservanza.

L'Amministrazione comunale, invece, non si ritiene impegnata se non dopo ottenute le approvazioni di legge.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di contratto, registrazione e successive, sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà inoltre assumere, prima di altri e compatibilmente con le esigenze tecniche, i manovali e operai del Comune.

Ceva, 5 giugno 1923.

Il sindaco
A. Bessone.

Il segretario
C. Ghiso.

15182 — A pagamento.

Beneficio Parrocchiale di Polesine

AVVISO D'ASTA

per nuovo incanto e definitivo deliberamento

In seguito alla miglioria di L. 10.900 effettuata in tempo utile dal sig. Facchini Dionigi e fratello sul prezzo dell'appezzamento prebendale in mappa foglio XLI, n. 44-a e 43-a, ett. 4,92,02, L. 690,35, del comune di Polesine, provvisoriamente aggiudicato agli stessi per L. 50100, elevato detto prezzo per tale miglioria a L. 61.000.

Si notifica che il giorno 2i giugno 1923, alle ore 10, si terrà nella Casa canonica di Polesine il secondo e definitivo incanto per la vendita dello appezzamento succitato.

Tale incanto sarà tenuto sotto la osservanza delle medesime norme portate dall'avviso d'asta 23 febbraio 1923 visibile presso il molto rev.mo parroco di Polesine.

Mantova, 30 maggio 1923.

Il subeconomo
Berra Centurini.

15164 — A pagamento.

Provincia di Reggio Emilia

CIRCONDARIO DI GUASTALLA

COMUNE DI BORETTO

Avviso d'asta ad unico incanto

per l'appalto dei lavori per la costruzione del nuovo Cimitero

SI RENDE NOTO

che, nel giorno di lunedì 25 giugno c. a., alle ore 11, nella residenza comunale, davanti al sottoscritto, od a chi per esso, si procederà ad un unico esperimento d'asta per l'appalto dei lavori relativi alla costruzione del nuovo Cimitero in conformità del progetto redatto dal cav. ing. Guido Tirelli in data 20 dicembre 1919, aggiornato nei prezzi al 1° marzo 1923, debitamente approvato, per una spesa complessiva di L. 496.236,70.

L'asta avrà luogo mediante schede segrete a norma dell'art. 87 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 sulla contabilità generale dello Stato.

Le offerte di ribasso dovranno essere non inferiori al 10 % sull'importo complessivo dei lavori e dovranno essere scritte sopra foglio di carta bollata da L. 2,40, firmate dall'offerente, e contenere in lettere e in cifre il ribasso percentuale che si intenderà offrire sull'indicato importo, sotto pena di nullità.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno le offerte di almeno due concorrenti.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno far pervenire alla segreteria del comune di Boretto, non più tardi del 20 giugno 1923 (cinque giorni prima dell'asta), i seguenti documenti:

a) il certificato penale di data non anteriore a 4 mesi da quella del presente avviso;

b) il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del luogo di loro domicilio, di data non anteriore a 4 mesi da quella del presente avviso;

c) certificato di idoneità ad assumere l'appalto in data non anteriore a sei mesi da quella [dell'asta,] da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga e della stessa importanza di quelli che si appalteranno ed in particolare lavori di costruzioni edilizie;

d) una dichiarazione stesa su carta da bollo da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti di avere visitata la località in cui debbono eseguirsi i lavori di aver presa conoscenza dei materiali occorrenti, dei costi attuali, delle condizioni locali e di quelle contrattuali, espresse nel capitolato speciale di appalto e nelle varianti apportate al medesimo, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui risultati dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera e di avere giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare e da escludere quindi ogni pretesa di maggiori compensi.

La Giunta comunale di Boretto, dopo di avere esaminati i suddetti documenti determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti debbono ritenersi idonei riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta chiunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè di pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti all'asta dovranno esibire al sindaco del comune di Boretto la ricevuta attestante l'eseguito deposito presso la cassa comunale di L. 10.000 a titolo di cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva, fissata in L. 25.000, dovrà essere depositata alla Cassa depositi e prestiti e in rendita del debito pubblico al portatore.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni dieci successivi a quello dell'aggiudicazione presentarsi per la stipulazione del relativo contratto.

Tutte le spese inerenti all'appalto fanno carico all'appaltatore.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente avviso d'asta vigono le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, quelle del capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, il capitolato speciale e le varianti ad esso apportate nonchè ogni altra norma portata dalle leggi e regolamenti in vigore attinenti in materia.

Il progetto dei lavori ed i capitolati d'appalto sono ostensibili a chicchessia in quest'ufficio municipale dalle ore 8 alle 12 di ciascun giorno esclusi i festivi.

Boretto, 2 giugno 1923.

Il sindaco
Ing. Basilio Cantarelli.

Il segretario
L. Bonzagni.

15183 — A pagamento.

Cassa provinciale di credito agrario di Sassari

AVVISO DI CONCORSO

Visto l'art. 97 del R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Visto l'art. 2 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1190;

Visto l'art. 59 dello statuto della Cassa provinciale di credito agrario di Sassari;

Vi ta l'autorizzazione Ministeriale in data 31 maggio 1923, numero 5342;

Da oggi fino al 30 giugno corr., presso la Cassa provinciale di credito agrario di Sassari, è aperto il concorso per titoli al posto di ragioniere, con lo stipendio iniziale di L. 7500, quattro aumenti quinquennali del decimo, doppio caro viveri ed indennità speciale di legge, al lordo di ricchezza mobile e trattenuta fondo di previdenza.

Coloro che intendono prendere parte al concorso devono presentare domanda in carta da bollo da L. 1, diretta al Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale di credito agrario di Sassari non più tardi del 30 giugno 1923, indicando il loro nome, cognome e paternità, con precisa determinazione del loro domicilio, corredandola dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'età del concorrente non superi i 35 anni, nè sia inferiore ai 21;

b) certificato di servizio militare ed eventuali titoli di benemerenze;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato penale;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

f) certificato di idoneità fisica;

g) diploma di ragioneria ed ogni altro titolo di studio comprovante la coltura generale e quella speciale dell'aspirante.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi dal giorno della chiusura del concorso, ed essere debitamente legalizzati.

La graduatoria dei concorrenti sarà formata da una Commissione composta dal presidente della Cassa provinciale di credito agrario di Sassari e di due membri scelti dal Consiglio di ammi-

nistrazione della stessa Cassa, a norma dell'art. 8 del regolamento 8 febbraio 1908, n. 146.

La nomina sarà fatta dal Consiglio di amministrazione sulla terna proposta dalla Commissione, e sarà soggetta a conferma dopo il periodo di esperimento di un anno.

Sassari, 5 giugno 1923.

Il presidente
comm. E. Pallavicini.

Il direttore
G. Foletti.

15185 — A pagamento.

Avviso d'asta

Vendita volontaria di beni stabili al pubblico incanto

Nel giorno 28 del mese di giugno dell'anno 1923, alle ore 15, in Sampierdarena, nell'ufficio del notaio Giuseppe Martinoja, in via Urbano Rela n. 1 int. 2, a richiesta dell'Opera pia « Fondazione Gnecco » con sede in Genova, proprietaria degli stabili infradescritti, colla assistenza del rappresentante legale di detta Opera pia e col ministero del predetto notaio, verranno posti in vendita a pubblico incanto e colle norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, i seguenti stabili posti in Sampierdarena, di proprietà della detta Opera pia, e cioè:

a) Caseggiato di abitazione civile, situato in via Cristoforo Colombo numero civico 31 già 29, composto di piano terreno e di sei piani superiori, comprendenti, ciascuno di questi ultimi, un appartamento; locale alle spalle, composto di piano terreno e di primo piano, attualmente in diretta comunicazione tanto col piano terreno che col primo piano del caseggiato.

Inscritto a catasto urbano di Sampierdarena, impropriamente ad « Opera pia di soccorso per gli emigranti poveri », alla partita 1860, colla seguente dicitura:

« Via C. Colombo n. 29, casa con botteghe e veranda, di sette piani, vani 62, n. di mappa 945, per un reddito imponibile di lire 2662,50 ».

Lo stesso ha per confini a sud la via C. Colombo, a levante la proprietà dell'ing. Angelo Casanova ed altri, a ponente la proprietà degli eredi Gherardi, a tramontana altro stabile della stessa « Fondazione Gnecco » descritto sotto la lettera *b*).

b) Fabbricato a tre piani, compreso il terraneo, coperto a terrazzo; il piano terreno ed il primo piano adibiti attualmente a laboratorio e deposito di mobili, il secondo piano ad essiccatoio di parte alimentari e quest'ultimo in diretta comunicazione con altri locali del caseggiato prima descritto.

È annesso a detto fabbricato e dal lato di mezzodì poco terreno chiuso da tutte le parti da muri. Vi si accede da via Gioberti da un vano di porta distinta col civico n. rosso 15.

A confini: a nord la proprietà Garibaldi, a levante la proprietà De Franchi, a ponente via Gioberti e la proprietà Gherardi, a mezzodì il caseggiato descritto sotto la lettera *a*.

Inscritto a catasto alla medesima partita 1860, nel seguente modo:

« Via Gioberti, n. 6, magazzeno n. di mappa 948 per un reddito imponibile di L. 1400 ».

I suddetti due stabili vengono messi all'incanto in 10 lotti, nel seguente modo:

Lotto 1.

Fabbricato di via Gioberti, al quale si accede dal numero civico rosso 15 di detta via, dalle fondamenta al tetto.

È compreso di 3 piani, compreso il terreno; il piano terraneo con 3 piani ed i piani superiori con un vano cadauno.

È unito al fabbricato un cortile sul fronte di mezzodì.

Il piano terreno ed il primo piano sono attualmente condotti in locazione da certo sig. Luigi Traverso ed il secondo piano da certo sig. Lorenzo Parodi.

Si accede a questo secondo piano da una scala in muratura, interposta tra il detto fabbricato ed il locale centrale dalla intera proprietà « Fondazione Gnecco ».

Questo secondo piano è tenuto in affitto dal sullodato sig. Parodi in uno con la bottega di cui al lotto 2° ed all'appartamento al primo piano della casa di via Carlo Colombo di cui al lotto 5.

Reddito imponibile L. 1400.

Stabile in via Colombo

Lotto 2.

Bottega a ponente del portico, distinta col numero civico rosso 119 con tutti i locali che vi sono attualmente annessi al piano terreno ed al primo piano, nonchè il cortiletto alle spalle, in confine con altro di cui al lotto 1, esclusi da detto lotto l'appartamento al 1° piano di cui al lotto 5, e l'ambiente, al 2° piano del fabbricato di via Gioberti n. 15 rosso, facente parte invece del lotto 1.

Al detto lotto vengono attribuite quattro vani, al pianterreno due, al primo piano ed un reddito imponibile di L. 526,35.

Lotto 3.

Piccola bottega di un vano, a levante del portico, distinta col numero rosso 117, confinante a levante col magazzeno di cui al lotto 4° ed alle spalle con un locale compreso nel 2° lotto.

Al detto lotto viene attribuito un reddito imponibile di lire 150,55.

Lotto 4.

Magazzeno di tre vani, all'estremo est del caseggiato, con vasche e truogoli da olio, distinto col numero rosso 115, confinante a levante con proprietà ing. Casanova, a nord con il fabbricato di via Gioberti, sopra in parte coll'appartamento al 1° piano ed in parte con un locale di cui al lotto 2°.

A questo lotto viene attribuito un reddito imponibile di lire 677,50.

Lotto 5.

Appartamento al primo piano, distinto col numero interno 1, attualmente unito alla bottega di cui al lotto 2°, di vani sette.

Gli viene attribuito un reddito imponibile di L. 225,50.

Lotto 6.

Appartamento al secondo piano, distinto col numero interno 2, di nove vani.

E' unito allo stesso il terrazzo che copre il locale del 1° piano, interposto tra il caseggiato di via Colombo e quello di via Gioberti.

Gli viene attribuito un reddito imponibile di L. 225,50.

Lotto 7.

Appartamento, di nove vani, al terzo piano, distinto col numero interno 3.

Gli viene attribuito un reddito imponibile di L. 225,50.

Lotto 8.

Appartamento di nove vani, al quarto piano, distinto col numero interno 4.

Gli viene attribuito un reddito imponibile di L. 225,50.

Lotto 9.

Appartamento di nove vani, al quinto piano, distinto col numero interno 5.

Gli viene attribuito un reddito imponibile di L. 225,50.

Lotto 10.

Appartamento al sesto piano, distinto col numero interno 6, compreso di otto vani oltre una veranda verso via C. Colombo.

Gli viene attribuito un reddito imponibile di L. 180,55.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. L'asta si terrà col sistema delle candele vergini e sarà aperta sui prezzi seguenti:

Lotto 1 L. 130.000. Lotto 2 L. 50.000. Lotto 3 L. 12.000. Lotto 4 L. 60.000. Lotto 5 L. 36.000. Lotto 6 L. 40.000. Lotto 7 L. 40000 Lotto 8 L. 40.000. Lotto 9 L. 40.000. Lotto 10 L. 32.000.

2. Eseguita la vendita all'incanto dei lotti 2 e 5 separatamente i lotti stessi verranno immediatamente rimessi all'incanto riuniti insieme al prezzo cumulativo di aggiudicazione dei lotti medesimi ed in mancanza di aggiudicazione al prezzo cumulativo di vendita stabilito nel bando, intendendosi che se non vi saranno offerenti a questo 2° esperimento d'incanto, rimarrà definitiva la aggiudicazione dei due lotti fatta al primo incanto, salvo l'aumento del ventesimo.

3. Siccome i locali: bottega al piano terreno della casa di via C Colombo (lotto 2°); primo piano della stessa casa (lotto 5°) e secondo piano del fabbricato di via Gioberti (lotto 1°) sono attualmente condotti in locazione dal Gio. Parodi Vincenzo per l'annuo fitto complessivo di L. 5000, locazione che andrà a scadere col 31 dicembre 1925, resta convenuto che il detto fitto sarà ripartito tra gli assegnatari dei singoli tre lotti di cui sopra nelle proporzioni seguenti:

a) alla bottega e locali annessi L. 2000;

b) allo appartamento al primo piano L. 1200;

c) al secondo piano di via Gioberti L. 1800.

4. Allo spirare della locazione di cui sopra, dato che i lotti 1°, 2° e 5° vengano deliberati a persone diverse, verranno praticate:

a) a cura e spese dell'assegnatario del lotto 2° la chiusura in buona muratura del vano di porta che mette alla scala tra il locale centrale del 1° piano ed il 2° piano di via Gioberti;

b) a cura e spese dell'assegnatario del lotto 5° la chiusura in buona muratura del vano di porta tra il detto appartamento ed il locale centrale del 1° piano assegnato al lotto 2°

c) a cura e spese dell'assegnatario del lotto 1° la demolizione della scala in muratura fra detto fabbricato ed il locale centrale di cui sopra.

5. Gli stabili s'intendono venduti con tutti i diritti, servitù attive e passive, e pesi inerenti, nello stato in cui si trovano e come alla « Fondazione » sono pervenuti per la successione del signor Agostino Gnecco.

La venditrice non sarà tenuta a consegnare titoli di proprietà provenienza e libertà degli immobili.

6. Nessuno sarà ammesso all'incanto se prima dell'apertura dello stesso non avrà depositato a mani del tesoriere della « Fondazione Gnecco » a garanzia dell'adempimento del contratto il decimo del prezzo d'incanto ed a mani del notaio sottoscritto il 12 per cento del prezzo stesso, a garanzia delle spese, salvo ulteriori rifusioni od eventuali rimborsi dopo eseguito il necessario conteggio.

7. Le offerte in aumento non potranno essere minori di L. 100 ed i lotti saranno deliberati al maggiore offerente.

8. Chiunque potrà adire all'incanto. I procuratori legalmente esercenti presso il tribunale di Genova potranno adire per conto di persona da dichiarare.

Non sono valide le dichiarazioni per persone che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

9. Nei quindici giorni successivi al deliberamento sarà ammesso l'aumento del ventesimo sul prezzo risultante dal primo incanto, verificandosi il quale, avrà luogo un nuovo incanto.

10. Detto aumento dovrà risultare da atto notarile, previo deposito nella misura e modo che saranno indicati.

11. I deliberatari entreranno al possesso degli stabili acquistati tosto che il deliberamento sarà divenuto definitivo e da quel giorno saranno loro i frutti e fitti e saranno a loro carico i pesi e le imposte tutti dei quali i beni stessi sono gravati.

12. Ogni deliberatario dovrà pagare il prezzo dello acquisto entro 5 giorni dal definitivo deliberamento a mani del tesoriere della « Fondazione Gnecco ».

13. Tutte le spese dello incanto saranno proporzionalmente a carico dei deliberatari, a cominciare dalla compilazione del bando e compresa una copia autentica del verbale di deliberamento e degli atti di quietanza da consegnarsi alla « Fondazione ».

Sampierdarena, 3 giugno 1923.

Giuseppe Martinoja, notaio.

15186 — A pagamento.

AVVISO

Ufficio del Genio civile di Benevento

La Ditta Pastore Rocco Domenico fu Saverio ha ottenuto l'autorizzazione a costruire opere per derivare acqua dal fiume Calore a scopo industriale.

Tale autorizzazione fu chiesta con istanza 19 ottobre-28 dicembre 1920 e concessa con D. M. 9 febbraio 1922, n. 1259, che qui si trascrive:

Ufficio speciale acque pubbliche n. 1259

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 19 ottobre-28 dicembre 1920 della Ditta Rocco Domenico Pastore corredata da progetto 19 ottobre 1920 a firma dell'ingegnere Pietro Florio intesa ad ottenere la concessione di derivare mod. 18 di acqua dal fiume Calore, subito dopo la confluenza del torrente Lenda nel tenimento di Ponte, frazione del comune di Paupisi (prov. di Benevento) per ottenere con un salto di m. 1,75 la potenza nominale di circa HP. 42 a scopo industriale;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi del Regio decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche durante la quale non sorsero opposizioni;

Ritenuto che la suddetta istanza Pastore, per quanto non rispondente al migliore sfruttamento del corso d'acqua ed incompatibile con più vaste e razionali utilizzazioni del fiume Calore, pur tuttavia può ritenersi in vista della sua pronta attuabilità meritevole di accoglimento subordinatamente ad esplicita clausola di precarietà per cui la concessione stessa possa essere in ogni tempo revocata senza diritto ad alcun compenso quando se ne dimostri incompatibile l'esercizio con maggiori impianti;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Pastore Rocco Domenico fu Saverio in data 28 dicembre 1921, presso l'Ufficio del Genio civile di Benevento, repertorio n. 459, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione.

Su conforme parere del Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque, n. 338, in data 16 settembre 1921;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, è concessa alla Ditta Pastore Rocco Domenico fu Saverio la facoltà di derivare in destra del fiume Calore, in località Vetelande, del comune di Paupisi (provincia di Benevento) con restituzione nella stessa località, un volume di acqua non superiore a mod. 18 da utilizzare, mediante il salto utile di m. 1,75 per produrre HP dinamici nominali 42 a scopo industriale.

Art. 2.

La concessione è accordata in via precaria, fino a quando cioè non risulti incompatibile con maggiori impianti, ma non potrà in ogni caso, eccedere la durata massima di anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto.

La concessione stessa è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 28 dicembre 1921, rep. numero 459, e al pagamento del canone annuo anticipato di L. 126 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 6 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 febbraio 1922.

Il ministro
MICHELI.

Registrato alla Corte dei conti addì 15 febbraio 1922, reg. 5 lav. pubbl., fog. 1685.

firma (illegibile).

Per copia conforme
Il capo dell'ufficio
Faciani.

Nei riguardi dei diritti dei terzi e delle altre riserve si trascrivono gli articoli 8 (in parte), 11 (in parte) e 11 del disciplinare in data 28 dicembre 1921, n. 459, di repertorio.

Art. 8.

Garenzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Calore, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accordato in seguito.

Art. 11.

Durata della concessione.

La concessione viene consentita in via assolutamente precaria e transitoria; essa è limitata nel tempo e cioè fino a quando non risulterà praticamente incompatibile con maggiori impianti.

Appena si manifesterà tale incompatibilità, dietro semplice notifica dell'ufficio del Genio civile, la Ditta concessionaria dovrà demolire le opere costruite per la derivazione, riducendo in pristino le pertinenze demaniali del corso d'acqua, obbligandosi fin da ora a non sollevare a riguardo eccezioni; mentre dovrà riconoscere che verificandosi la condizione risolutiva di cui sopra, dovrà intendersi senz'altro venuta a cessare la precaria concessione in parola senza possibilità di proroghe, nè di eventuali pretese di qualsiasi natura.

Art. 11.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche e del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicultura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Benevento, 29 maggio 1923.

L'ingegnere capo
Oreste Guercia.

11882 — A pagamento.

Regia prefettura della provincia di Livorno

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto

Per disposizione del Ministero della giustizia e degli affari di culto, Direzione generale delle carceri, il giorno 20 giugno 1923 alle ore 10 ant., avrà luogo in questa prefettura, avanti il signor prefetto od a chi per esso, un incanto per lo

Appalto della fornitura delle farine e delle semole per pasta occorrenti agli Stabilimenti penali di Pianosa dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 in base alle indicazioni risultanti dal seguente elenco dimostrativo.

Specie della fornitura

Farina abburattata all'85 %, q.li 350.
Prezzo d'asta per q.le L. 135.
Ammontare della fornitura L. 47.250.
Farina abburattata al 75 %, q.li 850.
Prezzo d'asta per q.le L. 145.
Ammontare della fornitura L. 123.250.
Semola SS., q.li 100.
Prezzo d'asta per q.le L. 157.
Ammontare della fornitura L. 15.700.
Semola SS. T., q.li 245.
Prezzo d'asta per q.le L. 162.
Ammontare della fornitura L. 39.690.

L'asta seguirà a forma dell'art. 87, lettera *a*) e 90, comma 5 e 6, del regolamento di contabilità dello Stato, e cioè mediante offerte segrete senza schede ministeriali di ribasso da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere scritte su carta da bollo da L. 2,40 debitamente sottoscritte, suggellate e portanti l'indicazione del ribasso, oltrechè in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'appalto sarà aggiudicato a colui che offrirà la maggiore percentuale di ribasso sul prezzo massimo come sopra fissato.

Si farà luogo all'aggiudicazione definitiva al primo esperimento d'asta quand'anche vi sia un solo offerente.

Per essere ammessi all'incanto, i concorrenti dovranno esibire:

a) certificato penale generale di data non anteriore a tre mesi al giorno in cui avrà luogo l'incanto;

b) un attestato di idoneità e di moralità debitamente legalizzato, ove venga rilasciato da un comune diverso da quello di Livorno, di data non anteriore a tre mesi al giorno in cui avrà luogo l'incanto rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente.

c) certificato di aver depositato presso una tesoreria provinciale del Regno a titolo di cauzione provvisoria la somma di L. 3000.

L'appalto è vincolato all'osservanza del capitolato generale 31 agosto 1891 e di quello speciale, entrambi visibili nella segreteria di questa Prefettura (sezione contratti), nelle ore di ufficio.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere restati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cure e spese lo svincolo.

Il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione definitiva di L. 11.500.

Le spese tutte d'asta, copie contratto, registro, bollo, ecc, sono a carico dell'aggiudicatario.

Livorno, 8 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
D'Autilia.

15190 — A credito.

Prefettura di Napoli

Avviso d'asta ad unico incanto

per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti all'Ergastolo di S. Stefano dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925

Si fa noto che, in seguito a determinazione presa dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, Divisione movimento, sezione 2ª, alle ore 10 del 25 giugno 1923, presso questa prefettura, ed alla presenza del prefetto, o di chi per esso, si procederà ad un incanto unico e definitivo per l'appalto suaccennato, in 8 lotti, giusta il capitolato per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti agli Stabilimenti carcerari ed ai Riformatori governativi 31 agosto 1891, visibile in questa prefettura, sezione contratti, nelle ore d'ufficio.

L'oggetto del presente appalto risulta dal seguente:

ELENCO

Lotto 1.

Carne di vaccina kg. 5700.
Prezzo d'asta L. 11.
Ammontare della fornitura L. 62.700

Lotto 2.

Vino ett. 6.25.
Prezzo d'asta L. 200.
Ammontare della fornitura L. 1250.

Lotto 3.

Riso di 2ª qualità kg. 6240.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 12.180.
Fagioli secchi kg. 2720.
Prezzo d'asta L. 2,05.
Ammontare della fornitura L. 5576.

Ceci kg 2000.
Prezzo d'asta L. 2,05.
Ammontare della fornitura L. 4100.
Lenti secche kg. 1600.
Prezzo d'asta L. 3,30.
Ammontare della fornitura L. 5280.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 27.436.

Lotto 4.

Paste di 2ª qualità kg. 13585.
Prezzo d'asta L. 1,90.
Ammontare della fornitura L. 25.811,50.

Lotto 5.

Patate kg. 3750.
Prezzo d'asta L. 1.
Ammontare della fornitura L. 3750.
Erbaggi kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 0,90.
Ammontare della fornitura L. 2700.
Legumi verdi kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 1,20.
Ammontare della fornitura L. 1440.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 7890

Lotto 6.

Olio di oliva per condimento kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 7.
Ammontare della fornitura L. 8400.
Petrolio raffinato litri 2800.
Prezzo d'asta L. 2,05.
Ammontare della fornitura L. 5740
Olio di oliva per illuminazione kg. 360.
Prezzo d'asta L. 6.
Ammontare della fornitura L. 2160.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 16.300.

Lotto 7.

Lardo kg. 678.
Prezzo d'asta L. 8,20.
Ammontare della fornitura L. 5559,60.
Formaggio kg. 15.
Prezzo d'asta L. 17.
Ammontare della fornitura L. 255.
Latte litri 2800.
Prezzo d'asta L. 1,60.
Ammontare della fornitura L. 4480.
Uova n. 1500.
Prezzo d'asta L. 1.
Ammontare della fornitura L. 1500.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 11,794,60.

Lotto 8.

Legna di essenza forte quintali 2000.
Prezzo d'asta L. 17,50.
Ammontare della fornitura L. 35.000.

L'asta seguirà lotto per lotto distintamente a norma degli articoli 87-*a* e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e cioè: mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte, oltre al percentuale ribasso sulla somma complessiva dei singoli lotti, dovranno anche contenere l'esplicita dichiarazione che l'offerente si sottomette a tutte le condizioni stabilite nel detto capitolato e alle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

L'appalto dei singoli lotti sarà aggiudicato definitivamente quando anche non vi sia che un solo offerente e sarà vincolato alle norme sancite dal suddetto capitolato e dal presente avviso d'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi alla gara, dovranno presentare almeno sei giorni prima di quello fissato per l'incanto i seguenti documenti:

1° certificato penale di data non anteriore ai tre mesi dal giorno dell'esperimento;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza di data non anteriore a tre mesi dal giorno dello esperimento;

3° i documenti comprovanti la propria idoneità, e precisamente un certificato da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto, ai sensi dell'art. 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La stazione appaltante dopo l'esame dei documenti degli aderenti all'asta, determinerà, con giudizio riservato ed inappellabile, quali fra gli aspiranti possono essere ammessi agl'incanti riservandosi essa la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Al momento dell'asta dovranno i concorrenti presentare la quietanza di una tesoreria provinciale comprovante l'effettuato deposito di una somma equivalente al tre per cento dell'ammontare del lotto o dei lotti ai quali intendono concorrere a norma dell'art. 6 del capitolato speciale predetto.

Il deliberatario dovrà inoltre prestare una cauzione definitiva pari al 5 0/0 del prezzo totale di aggiudicazione.

Entro 8 giorni dall'aggiudicazione stessa, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, provando di avere effettuato il prescritto deposito cauzionale nella misura suindicata.

Qualora egli non si presenti nel predetto termine incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, che sarà incamerato a tutto profitto dell'erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla fornitura di cui si tratta nel modo che riterrà più opportuno.

Tutte le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà nel termine di giorni tre dal dì dell'aggiudicazione versare in conto corrente della prefettura quella somma che gli verrà richiesta dall'ufficio contratti.

Napoli, 31 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Cesare Pace.

15165 — A credito.

N. 18.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 16 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la Prefettura di Forlì, avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo Appalto dei lavori occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tronco di strada nazionale n. 35 Rimini-San Marino, compreso fra la stazione ferroviaria di Rimini e il confine con la Repubblica di San Marino, della lunghezza di metri 11.512,05, esclusa la traversa della città di Rimini, e per conservare le opere d'arte che lo corredano.

Importo presunto complessivo L. 131.662,80 di cui L. 122.437,80 soggette a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera *A*, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 18 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere la indicazione del ribasso per-

centuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti Ministeri li 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 30 marzo 1923.

I due Capitolati che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Forlì nelle consuete ore di ufficio.

Copie a stampa del Capitolato speciale potranno aversi gratuitamente facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

L'appalto avrà la durata di anni 3 e più precisamente dal giorno della consegna dei lavori al 30 giugno 1926, salvo all'amministrazione la facoltà di prorogarne il termine di anno in anno fino a compiere un sessennio.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 6 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sotto prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo;

c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa, anche di forza maggiore per tutto il tempo indicato all'art. 70 del capitolato speciale d'appalto.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera b), certificati del R. console competente che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunto sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, qualora non risulti dallo statuto sociale, estratta da notaio e debitamente legalizzata la persona a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere a) e b).

Le Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1) certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di Capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna Cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta da notaio, della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della Società e dello incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabilito per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere a) e b).

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera b, purchè nella domanda forniscono precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia il certificato prefettizio e l'attestato d'idoneità indicati alla lettera b), del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1890, n. 6889; epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 7000 se trattisi di Ditte o Società in genere e di L. 1150 se siano Cooperative e loro Consorzi, in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del Capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale ad un quarto dell'importo medio annuo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del Regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del Capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del Capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo. Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 7 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

15079 — A credito.

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Catanzaro

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa nel comune di Dasà

SI RENDE NOTO

che nel giorno 4 luglio 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete, per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Serra San Bruno dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 3280,75 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 56 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 656 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto o versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

14981 — A credito

Arsenale R. esercito - Torino

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 30 del mese di giugno 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nel locale dell'Arsenale suddetto, situato in piazza Borgo Dora n. 3, piano 1°, avanti il signor direttore dell'Arsenale, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Fondine per pistole Mod. 89 da carabinieri n. 3300.
Prezzo parziale L. 19,50.
Importo totale della provvista L. 64,350.
Somma per cauzione L. 6435.

Termini per la consegna

Giorni 120 in 6 rate a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al deliberatario la partecipazione dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Arsenale predetto nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare lotto per lotto offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, e sarà ragguagliato di una percentuale unica sull'ammontare di ciascuno dei lotti messi alla gara, anche se comprensivo di materiali diversi. Saranno, per conseguenza, dichiarate nulle le offerte che portassero percentuali differenti, in rapporto ai vari materiali costituenti ciascun lotto.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto, sull'importo totale della provvista un ribasso di un tanto per cento, quando anche non vi sia che un solo offerente.

I depositi possono farsi presso la Cassa dell'Arsenale ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, o con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece, che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, o quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 5 giugno 1923.

Il relatore
A. Buscaglia.

15136 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA

È aperto il concorso pel conferimento a vita della rivendita n. 5 in Alassio, fraz. Solva, del reddito di L. 1004 dato nell'esercizio finanziario 1921-922, la quale è assegnata alla categoria seconda di cui all'art. 5 del R. D. 16 dicembre 1922, n. 16.0, ed al concorso stesso possono partecipare:

1. Le vedove e gli orfani dei militari che godono della pensione privilegiata di guerra.

2. Le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Genova nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso.

L'intendente
Fracchia.

15135 — A credito.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI TORINO

Ufficio di Torino

L'ingegnere capo del Genio civile di Torino;

Visto l'articolo 9 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche;

RENDE NOTO

che in data 9 maggio 1923 è stata presentata dalla Ditta Società anonima Jutificio De Fernex una domanda in data 2 maggio 1923 per derivazione d'acqua avente le seguenti caratteristiche:

Presa: in sponda destra del torrente Sangonetto nel territorio di Coazze.

Restituzione; in sponda destra del torrente Sangonetto nel territorio di Coazze.

Volume massimo d'acqua derivando: Moduli 3.

Uso della derivazione: produzione di energia elettrica per uso della Ditta richiedente.

Analogo avviso sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

Torino, 5 giugno 1923.

L'ingegnere capo
Barattelli.

15119 — A pagamento.

Con decreto 7 giugno 1923 del Ministro della giustizia è stata autorizzata la pubblicazione della domanda, con cui si chiede e c Ferrari Felice, nato in Roma il 3 agosto 1878 e le sue figlie Maria Olga, nata in Roma il 22 settembre 1908 e Carla, nata in Torino il 11 giugno 1916, tutti residenti in Roma, possano aggiungere al cognome «Ferrari» il cognome Pallavicino.

Chiunque creda di aver interesse è invitato a notificare la sua opposizione a S. E. il Ministro per la giustizia nei modi e termini di cui all'art. 122 del R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Roma, 10 giugno 1923.

Felice Ferrari.

15194 — pagamento.

Tumino Raffaele gerente. Dario Ferazzi direttore. Tipografia delle Mantellate